




LICEO SCIENTIFICO STATALE “Leonardo da Vinci”

Indirizzi: CLASSICO – LINGUISTICO - MUSICALE – SCIENTIFICO- SCIENZE APPLICATE

SCIENZE UMANE-SCIENZE UMANE OP.NE ECONOMICO SOCIALE - ARTISTICO

SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE AMBITO CE 09

Regolamento di Istituto



Delibera n. 153 del Consiglio di Istituto del 21/12/2022

Il Regolamento di Istituto si pone il fine di conseguire una partecipazione concreta nella gestione della scuola nella quale ciascun Organo Collegiale, nel rispetto dell'autonomia garantita dalla legge, programma la propria attività ed opera in forma coordinata con gli altri Organi Collegiali. Il Regolamento coinvolge tutte i membri della comunità scolastica, nella consapevolezza che tutte le componenti operanti nella scuola, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, siano costantemente impegnate a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica Italiana.

Il Consiglio d'Istituto

TENUTI PRESENTI i principi fondamentali della nostra Costituzione, che tutelano e garantiscono i diritti inviolabili dell'uomo, e in particolare gli artt. 3, 9, 33, 34, 38

VISTO l'art.10, comma3, lettera a e l'art. 42 del T.U.16/4/94, n.297 (Disposizioni legislative in materia di istruzione)

VISTO il DPR 275/99 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59

VISTI gli art. 2, 3 e 4 del DPR n. 249 del 24 giugno 1998 (*Statuto delle studentesse e degli studenti*), modificato con DPR 21 novembre 2007, n. 235, recante integrazioni allo *Statuto delle studentesse e degli studenti*, esplicito con Nota prot. 9602 del 31 luglio 2008

VISTO il D.I. 01/02/2001, n. 44

VISTA la Legge 30 ottobre 2008 n. 169 di conversione con modificazioni del Decreto Legge 1 settembre 2008 n. 137

VISTO l'art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107

PREMESSO che le regole della normale convivenza civile, oltre ad essere un'esigenza imprescindibile per una corretta fruizione dei beni comuni, sono anche una opportunità di crescita culturale e personale

CONSIDERATO che tutte le strutture scolastiche sono beni della comunità concesse in uso, solo temporaneamente, agli utenti e che devono, perciò, essere utilizzate con diligenza perché possano essere consegnate in buone condizioni alle successive generazioni di studenti

CONSIDERATO che la natura democratica della gestione della scuola italiana e la relativa normativa che a questa natura s'ispira richiedono che, per il raggiungimento degli obiettivi educativi che la scuola istituzionalmente intende perseguire, siano chiamate a dare un concreto contributo tutte le componenti scolastiche: dirigente scolastico, docenti, personale ATA, studenti e genitori

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa

VALUTATA l'opportunità di adottare un nuovo Regolamento d'Istituto, che vada a sostituire integralmente quello attualmente in vigore

EMANA

nel Liceo Scientifico Statale "Leonardo da Vinci" con delibera del Collegio dei Docenti del 29 novembre 2022 e del Consiglio di Istituto del 21 dicembre 2022 **il presente Regolamento d'Istituto**

TITOLO I – GLI ORGANI COLLEGIALI	5
TITOLO II – ASSEMBLEE STUDENTESCHE	9
Art. 1 – Assemblea d’Istituto degli studenti	9
Art. 2 – Assemblea di classe.....	10
TITOLO III – FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA	10
Art. 1 - Orario degli studenti.....	10
Art. 2 - Ritardi e uscite anticipate	10
Art. 3 – Assenze e giustificazioni	11
Art. 4- Le deroghe	12
Art. 5 – Norme di comportamento per una scuola in sicurezza.....	13
Art. 6 - Ricevimento delle famiglie	14
Art. 7 - Orario di Segreteria.....	14
Art. 8 - Utilizzazione delle attrezzature didattiche e sportive.....	14
Art. 9 - Pubblicazione ed affissione	14
Art. 10 - Raccolta di firme e questionari.....	15
Art. 11 - Regolamento per l’uso dei telefoni cellulari	15
TITOLO IV - REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI.....	16
Art. 1 – Principi generali.....	16
Art. 2 – Doveri dello Studente	16
Art. 3 - Tipologia della sanzione ed organi Collegiali	17
Art. 4 – Quadro di riferimento dei comportamenti sanzionabili.....	17
Art. 5 – Le sanzioni disciplinari	18
Art. 6 – Procedura	24
Art. 7 – Ricorso all’Organo di Garanzia d’Istituto	25
Art. 8 – Definizione del Patto Educativo di corresponsabilità	25
Art. 9 – Norme specifiche per la prevenzione del bullismo e cyberbullismo - Premessa.....	25
Art.10. – Riferimenti normativi.....	26
Art. 11 – Definizione di bullismo e <i>cyberbullismo</i>	27
Art. 12 – Perseguibilità delle condotte	27
Art. 13 – Utilizzo dei dispositivi	27
Art. 14 - Competenze	28
Art. 15 – Sanzioni disciplinari	29
TITOLO V - REGOLAMENTO DELL’ORGANO DI GARANZIA	30
Art. 1 – Finalità e funzioni	30
Art. 2 – Composizione	31

Art. 3 – Elezione – Vigenza – Incompatibilità	31
Art. 4 – Modalità e criteri di funzionamento generali	31
Art. 5 – I Ricorsi per le sanzioni disciplinari.....	32
TITOLO VI – UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DIGITALI PERSONALI A SCUOLA.....	33
Riferimenti normativi	33
Premessa	33
Art. 1 – Dispositivi ammessi	34
Art. 2 – Uso dei dispositivi.....	34
Art. 3 – Utilizzo didattico di audio e video, condivisione di file e gestione dei software	34
Art. 4 – Responsabilità dei dispositivi.....	35
Art. 5 – Connessione alla rete WI-Fi dell’Istituto	35
Art. 6 – Diritti di proprietà intellettuale	35
Art. 7 – Diritto di ispezione della scuola.....	35
Art. 8 – Comportamenti sanzionabili per il mancato rispetto del Regolamento	35
Art. 9 – Sanzioni per il mancato rispetto del Regolamento.....	36
Art. 10 – Compiti del docente	36
Art. 11 – Compito dell’Istituto e collaborazione delle famiglie.....	36
Art. 12 – Norme di salvaguardia.....	36
TITOLO VII – REGOLAMENTO DEI VIAGGI D’ISTRUZIONE.....	36
Riferimenti normativi	36
Art. 1 – Premessa.....	37
Art. 2 –Definizioni.....	37
Art. 3 – Destinatari	38
Art. 4 – Organi competenti ed <i>iter</i> procedurale	38
Art. 5 – Modalità organizzative	40
Art. 6 – Durata e periodo di effettuazione	40
Art. 7 – Docenti accompagnatori.....	40
Art. 8 –Versamento quote di partecipazione	41
Art. 9 – Assicurazione contro gli infortuni.....	41
Art. 10 - Assunzione di responsabilità	42
Art. 11 – Responsabilità delle famiglie	42
Art. 12 - Regole di comportamento.....	42
Art. 13 – Azioni sanzionabili	43
Art. 14 - Conclusioni	44

TITOLO I – GLI ORGANI COLLEGIALI

Nel rispetto degli Ordinamenti Scolastici dello Stato, gli Organi Collegiali, istituiti con DPR 416 del 31.05.1974, partecipano alla gestione della scuola, ognuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità.

Ciascun Organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri, al fine di assicurare un armonico svolgimento dell'attività della scuola.

La presenza dei membri eletti o di diritto alle riunioni degli organi collegiali è obbligatoria. L'eventuale assenza deve essere giustificata al Presidente dei rispettivi organi. Di ogni seduta di ciascun Organo collegiale viene redatto un processo verbale su apposito registro a pagine numerate, letto ed approvato dai membri di ciascun Organo e firmato dal Presidente e dal Segretario.

Sono favorite le assemblee delle varie componenti scolastiche per una partecipazione democratica alla vita ed ai problemi della scuola.

Gli Organi Collegiali possono riunirsi in via ordinaria anche in modalità telematica, tramite videoconferenza. Il sistema di videoconferenza deve garantire la possibilità di libero intervento da parte di tutti i membri dell'Organo Collegiale

1. IL CONSIGLIO DI CLASSE

1. I Consigli di Classe sono composti dai docenti di ogni singola classe, da due studenti e due genitori, eletti come rappresentanti
2. Sono presieduti dal Dirigente Scolastico o da un Docente da lui delegato. Le funzioni di segretario sono attribuite ad uno dei Docenti membro del Consiglio di Classe stesso
3. I Consigli di classe durano in carica un anno scolastico
4. I Consigli di classe hanno il compito di:
 - favorire i rapporti tra docenti, genitori e studenti, al fine di realizzare condizioni favorevoli per un migliore svolgimento dell'attività didattica
 - vagliare l'andamento didattico-disciplinare della classe in ordine ad ogni problema che abbia relazioni con esso
 - formulare proposte al Collegio dei Docenti in ordine all'azione educativa e didattica in particolare riguardo ai seguenti punti: adozione dei libri di testo
 - proporre l'acquisto di nuove attrezzature didattiche, bibliografiche e audiovisive
 - proporre iniziative di sperimentazione
5. Spettano al Consiglio con la sola presenza dei Docenti:
 - la realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari
 - la valutazione periodica e finale degli studenti
6. Spetta altresì al Consiglio di classe irrogare le sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni (DPR 235/07)
7. È designato il docente coordinatore di ogni C.d.C. con la funzione di segretario verbalizzante

2. IL COLLEGIO DEI DOCENTI

Le Competenze del C.d.D. sono stabilite dall'art. 7 del D. lgs. 297/94 che ne stabilisce anche le modalità di Convocazione.

1. È composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nell'Istituto
2. È presieduto dal Dirigente Scolastico
3. Le funzioni di Segretario sono attribuite ad uno dei Collaboratori del Dirigente Scolastico
4. Si riunisce all'inizio di ciascun anno scolastico ed ogni qualvolta il Dirigente scolastico ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

5. Per la validità dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti (art. 26 DPR 416)
6. Le competenze del Collegio dei Docenti sono le seguenti:
 - 6.1 deliberare, nel rispetto della libertà di insegnamento di ciascun docente, sui seguenti punti:
 - la programmazione dell'azione educativa, anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare
 - la sperimentazione di metodologie e di didattiche
 - 6.2 valutare periodicamente l'andamento complessivo dell'azione educativa per verificarne l'efficacia e proporre eventuali misure per il miglioramento dell'attività scolastica
 - 6.3 provvedere
 - all'adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di classe, il cui parere è obbligatorio ma non vincolante
 - alla scelta di sussidi didattici, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio d'Istituto
 - 6.4 promuovere iniziative di aggiornamento degli insegnanti
 - 6.5 formulare proposte al Dirigente scolastico, tenendo conto dei criteri generali indicati dal C.d.I. o delle proposte dei Consigli di classe, sui seguenti punti:
 - criteri per la formazione delle classi
 - orario delle lezioni
 - svolgimento delle altre attività scolastiche
 - sperimentazione sul piano di innovazioni di ordinamenti e strutture
 - 6.6 designare i docenti componenti del Comitato per la Valutazione dei Docenti
 - 6.7 designare - come da CCNL e da normativa vigente – i docenti incaricati di F.S.
 - 6.8 elaborare il PTOF , la cui approvazione è di competenza del CdI
 - 6.9 elaborare ed approvare i documenti fondanti dell'Istituto Scolastico: RAV, PdM, Rendicontazione sociale

Al fine di agevolare il buon funzionamento del Liceo, il Collegio dei Docenti nomina annualmente al suo interno specifiche Commissioni e/o gruppi di lavoro aventi funzioni propositive ed orientative. Individua, altresì, referenti e/o responsabili di progetti/attività. L'organigramma/funzionigramma è reso noto attraverso il PTOF.

3. I DIPARTIMENTI

1. I Dipartimenti rappresentano un'articolazione del Collegio dei docenti di carattere permanente, finalizzata a supportare la didattica e la progettazione formativa. Valorizzando l'autonomia della scuola e la dimensione collegiale e cooperativa dei docenti, essi svolgono un ruolo strategico per il processo di insegnamento-apprendimento ¹ e per la professionalità dei docenti.
2. I Dipartimenti sono:
 - luogo del confronto e della condivisione delle scelte culturali e metodologiche
 - luogo di produzione culturale (strumenti concettuali, operativi, didattici, valutativi, progettuali)
 - luogo di progettazione (significatività e traducibilità delle discipline in percorsi formativi)
3. I Dipartimenti Disciplinari sono formati da tutti i docenti dell'Istituto. In relazione agli obiettivi da raggiungere, i dipartimenti sono composti dai docenti delle discipline che caratterizzano i diversi indirizzi presenti nell'Istituto. Il CdC delibera in merito alla tipologia e al numero dei Dipartimenti vigenti nel Liceo. Ogni Dipartimento, così individuato, designa il docente Coordinatore, la cui nomina è ratificata dal CdD.

¹ DPR n.88 del 15.03.2010 art.5 c.3 lettera c e Direttiva n.57 del 15.07.2010 1.2.2

4. Al Dirigente Scolastico è riservato, nell'ambito delle sue funzioni istituzionali, il ruolo di coordinamento generale del sistema dipartimentale e di raccordo con il Collegio dei Docenti. Il Dirigente Scolastico provvede alla convocazione dei dipartimenti disciplinari durante l'anno scolastico
-

4. IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Il Consiglio di Istituto è uno degli Organi Collegiali istituiti al fine di realizzare la partecipazione alla vita attiva della scuola, dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica (D.P.R. 416/1974). Spettano al Consiglio di Istituto funzioni di indirizzo politico-amministrativo: le competenze e le funzioni del Consiglio di Istituto sono normate dal D.Lvo 297/1994, dal D.Lvo 165/2001, nonché dal Decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 contenente il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Il Consiglio di Istituto redige, approva ed aggiorna un proprio Regolamento per disciplinare le modalità per la convocazione e lo svolgimento delle adunanze.

1. È composto dal Dirigente Scolastico, otto docenti, quattro studenti, quattro genitori e due non docenti (salvo eventuali variazioni della popolazione scolastica). Presiede un genitore membro del Consiglio. Le funzioni di segretario sono attribuite dal Presidente ad un consigliere.
2. Il C.d.I. dura in carica tre anni, indipendentemente dalla variazione della popolazione scolastica in tale periodo; fa eccezione la componente studentesca che viene eletta ogni anno.
3. Alle sedute del Consiglio possono assistere tutte le componenti scolastiche
4. Il Consiglio di Istituto ha i seguenti compiti:
 - 4.1 Delibera fatte salve le competenze dei Consigli di classe e del Collegio dei Docenti e fermo restando il proprio diritto di iniziativa, sulle seguenti materie:
 - bilancio preventivo e conto consuntivo e qualsiasi altra deliberazione attinente all'impiego dei mezzi finanziari e agli adempimenti contabili;
 - acquisto, locazione, rinnovo e manutenzione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio televisivi e le dotazioni librerie; acquisto dei materiali di consumo e per le esercitazioni;
 - iniziative che possono essere assunte nell'ambito dell'attuazione del diritto allo studio;
 - adozione del Regolamento d'Istituto e sue modifiche;
 - adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze della scuola;
 - orario antimeridiano e pomeridiano in relazione alle eventuali esigenze della scuola;
 - promozione di contatti con altre scuole ed eventuale collaborazione con le stesse;
 - promozione di contatti con il territorio;
 - partecipazione della scuola ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
 - criteri per la programmazione e per l'attuazione delle attività parascolastiche, extrascolastiche ed interscolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di metodo, alle libere attività complementari, alle visite guidate ed ai viaggi di istruzione.
 - 4.2 indica criteri generali sui seguenti punti:
 - iscrizioni e formazione delle classi;
 - adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività alle condizioni ambientali
 - approvazione del PTOF, elaborato dal CdD
 - 4.3 elegge nel suo seno i membri della Giunta Esecutiva
 - 4.4 designa le componenti docenti/genitori/studente del Comitato di Valutazione
 - 4.5 designa le componenti docenti/genitori/studente dell'Organo di Garanzia
 - 4.6 formula proposte per la sperimentazione sul piano degli ordinamenti e delle strutture.
 - 4.7 Spetta altresì al Consiglio d'Istituto irrogare sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento dalla comunità scolastica superiori ai 15 giorni, fino al termine delle lezioni, la non ammissione all'Esame di Stato, l'esclusione dallo scrutinio finale.

5. II COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI

Il Comitato di Valutazione è un organo collegiale istituito nel 1974 con il decreto n° 416 con il compito di valutare il servizio dei docenti. Il T.U. DEL 1994 N° 297 all'art. 11 apporta delle modifiche che avranno vita fino al 2015 anno in cui la legge 107 al comma 129 riprende tale organismo, per strutturarne nella versione odierna.

Il comitato di valutazione del servizio dei docenti dura in carica 3 anni ed è costituito da:

- Il dirigente scolastico
 - 3 docenti di cui 2 scelti dal collegio dei docenti e 1 dal consiglio d'istituto. Detti organismi strutturano autonomamente i criteri generali per la designazione dei componenti.
 - 1 rappresentante degli studenti e 1 rappresentante dei genitori per il secondo ciclo d'istruzione, scelti dal Consiglio d'istituto.
 - Un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale.
1. Presso ogni Istituzione scolastica ed educativa il Comitato di valutazione dei docenti è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
 2. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'Istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
 3. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di *tutor*.
 4. Il comitato valuta il servizio di cui all'art. 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del Dirigente Scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il Consiglio di Istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501.

6. LA GIUNTA ESECUTIVA

Con l'entrata in vigore dell'autonomia e dei rinnovati poteri del dirigente di cui all'art. 25 D.Lgs. 165/01, di fatto alla Giunta esecutiva vengono sottratti gran parte dei suoi compiti e il D.I. 44/01 ha ridisegnato il perimetro di competenza di questo organo limitandolo di fatto all'ambito della proposta al Consiglio d'Istituto del Piano annuale e, in concorrenza con il dirigente scolastico, delle modifiche parziali al Piano annuale. Tali limiti sono stati confermati dal più recente D.I. 129/2018.

1. La Giunta esecutiva è un organo collegiale previsto dagli artt. 8 e 9 D. L.vo 297/94. Pertanto, considerate le competenze già attribuite al Consiglio di istituto, i compiti della Giunta rimangono sostanzialmente due:
 - proposizione al Consiglio di Istituto del programma annuale con apposita relazione di accompagnamento
 - determinazione degli Organi ATA – profilo Assistenti Tecnici
2. Della giunta esecutiva fanno parte
 - il Dirigente Scolastico
 - il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA)
 - un docente, un genitore, un alunno maggiorenne e un rappresentante del personale ATA, individuati dal Consiglio d'Istituto tra i suoi componenti

TITOLO II – ASSEMBLEE STUDENTESCHE

ART. 1 – ASSEMBLEA D'ISTITUTO DEGLI STUDENTI

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione che promuove lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica; è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il proprio progetto formativo e la propria azione educativa sulla qualità delle relazioni docente - studente e impegna gli studenti, i docenti, le famiglie ad una effettiva partecipazione democratica alla vita della scuola
2. Il personale in servizio nell'Istituto ha diritto a riunirsi in assemblea con le modalità previste dal contratto collettivo di lavoro e dalle altre norme
3. Le assemblee studentesche possono essere di Istituto o di classe
4. I rappresentanti degli alunni nel Consiglio di Istituto, nei Consigli di Classe e nella Consulta provinciale degli studenti costituiscono il Comitato studentesco
5. Il Comitato studentesco ha diritto di riunirsi, su richiesta dei rappresentanti degli alunni del Consiglio di Istituto o della maggioranza dei suoi componenti, nei locali della scuola, compatibilmente con la disponibilità degli stessi
6. L'assemblea studentesca di Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato studentesco o dal Presidente del Comitato studentesco e dai rappresentanti degli studenti in Consiglio d'Istituto con cinque giorni di preavviso rispetto alla data fissata per la sua effettuazione, specificandone la durata. La convocazione dell'assemblea deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e della data di svolgimento e deve essere presentata al Dirigente Scolastico. È consentita la partecipazione di esperti² di problemi sociali, culturali, scientifici ed artistici indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Pertanto la richiesta va presentata almeno 10 giorni prima dello svolgimento dell'assemblea
7. È consentito lo svolgimento di assemblee d'istituto per un massimo di 3 ore mensili. Non possono aver luogo assemblee nell'ultimo mese di lezione. Per motivi di particolare necessità o urgenza, il Dirigente Scolastico potrà autorizzare, in via eccezionale, una riunione dei rappresentanti di classe da tenersi con le modalità indicate dallo stesso Dirigente Scolastico
8. L'assemblea d'Istituto, di norma, non si svolge sempre nello stesso giorno della settimana
9. In considerazione dell'insufficiente capienza della cavea, adibita allo svolgimento dell'Assemblea, il Dirigente Scolastico potrà autorizzarla per gruppi di classi del biennio e del triennio.
10. I docenti in servizio nelle classi coinvolte hanno l'obbligo di accompagnare gli alunni e vigilare sul corretto svolgimento dell'assemblea
11. Gli alunni promotori dell'assemblea sono tenuti a garantire l'ordine, anche con la predisposizione di apposito comitato di vigilanza
12. Il Dirigente Scolastico, inoltre, disporrà la sospensione delle lezioni per l'intera durata prevista dell'assemblea dandone preavviso ai docenti, agli studenti e, tramite gli stessi, ai genitori
13. Dei lavori dell'assemblea viene redatto apposito verbale, nel quale sono riportati gli argomenti trattati e le eventuali decisioni prese e che, firmato dal presidente e dal segretario dell'assemblea, deve essere consegnato al Dirigente Scolastico nei cinque giorni successivi allo svolgimento dell'assemblea. La presentazione del verbale è condizione indispensabile per l'autorizzazione dell'assemblea successiva

² Per non più di due assemblee

14. All'assemblea possono partecipare, oltre al Dirigente Scolastico o ad un suo delegato e ai docenti accompagnatori anche i docenti in servizio che lo desiderino. Il Dirigente scolastico o un suo delegato hanno potere di sciogliere l'assemblea in caso di violazione del Regolamento d'Istituto e di constatata impossibilità di ordinato svolgimento della stessa

ART. 2 – ASSEMBLEA DI CLASSE

1. L'assemblea studentesca di classe può avere luogo una volta al mese, durante le ore di lezione, nei limiti di due ore di lezione della stessa giornata. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre nello stesso giorno né nelle stesse ore di lezione.
2. L'assemblea di classe è richiesta almeno 3 giorni prima della data di svolgimento, dai rappresentanti di classe al Coordinatore di Classe, che consegna la richiesta presso gli uffici della Segreteria Didattica. Dell'assemblea è redatto apposito verbale che, firmato dal Presidente e dal segretario dell'assemblea, è consegnato al Coordinatore di classe, quale delegato del Dirigente Scolastico entro 3 giorni successivi allo svolgimento dell'assemblea. La presentazione del verbale è condizione indispensabile per l'autorizzazione dell'assemblea successiva.
3. All'assemblea di classe assiste il docente in servizio che ha potere di intervento e scioglimento dell'assemblea nei casi di violazione del regolamento d'Istituto o di constatata impossibilità di ordinato svolgimento della stessa.

TITOLO III – FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA

ART. 1 - ORARIO DEGLI STUDENTI

1. L'obbligo di vigilanza sugli studenti è regolato da:
 - Norme contrattuali
 - Codice Civile
2. La famiglia, a cui compete il primario compito educativo, partecipa al contratto formativo condividendo responsabilità e impegni nel rispetto reciproco di competenze e ruoli. In tale ottica saranno effettuate le comunicazioni scuola-famiglia, anche nel caso di alunni maggiorenni, al fine di favorire un puntuale scambio di informazioni finalizzato al corretto e sereno andamento della vita scolastica di ogni studente e alla piena fruizione del diritto allo studio.
3. Al fine di assicurare ingressi/uscite ordinati, il Liceo ha definito che ad ogni orario (o di ingresso o di uscita) ci sia un intervallo di 5/10 minuti di afflusso e deflusso, ciò al fine di evitare assembramenti e di contribuire alla sicurezza nella percorrenza della strada pubblica di accesso al Liceo.

L'orario di ingresso è così disciplinato: 8,20- 8,30 come da accesso ai singoli blocchi

L'orario di uscita è così disciplinato:

- classi in uscita alla 4^a ora (biennio nei giorni come da orario) unica uscita ore 12,20
- classi in uscita alla 5^a ora (triennio e classi del biennio secondo l'orario giornaliero): ore 13,15 per le classi in entrata 8,20; ore 13,20 per le classi in entrata 8,30
- classi in uscita alla 6^a ora (liceo classico e liceo artistico) unica uscita ore 14,10
- ogni classe segue i percorsi di uscita stabiliti ad inizio anno scolastico

ART. 2 - RITARDI E USCITE ANTIPATE

1. L'edificio è suddiviso in sei settori che comprendono un numero variabile di aule didattiche, al fine di gestire in maniera più efficace l'applicazione delle misure di sicurezza contenute nel presente Regolamento
2. A ciascun settore sono assegnati orari e canali d'ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, attraverso cui le studentesse e gli studenti delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni d'ingresso e di uscita.
3. Dopo l'inizio delle lezioni gli studenti in ritardo potranno essere ammessi in classe come segue:
 - in via ordinaria, saranno autorizzati ad entrare in ritardo a scuola e in classe gli alunni pendolari che utilizzano mezzi di linea con orario incompatibile con quello fissato per l'inizio delle lezioni. Al fine di evitare abusi, l'elenco nominativo degli alunni autorizzati sarà consegnato, a cura della Segreteria didattica, al primo collaboratore del Dirigente Scolastico
 - in via eccezionale il Dirigente Scolastico, il docente delegato o, in caso di assenza, il docente della classe autorizzeranno ad entrare in classe, anche senza documentazione, gli alunni il cui ritardo sia dovuto ad eventi particolari (motivi di salute e motivi familiari documentati, se accompagnati da genitori o da comunicazione degli stessi che attestano l'imprevedibilità dell'evento, ...)
 - il motivo del ritardo deve essere in ogni caso documentato e giustificato al Dirigente Scolastico o al delegato tramite l'apposita funzione del RE: le entrate in ritardo dovute a motivi generici sono ritenute ingiustificate
 - in ogni caso gli alunni in ritardo sosterranno in un apposito spazio in attesa dell'inizio della unità oraria/ora di lezione successiva all'orario d'arrivo
4. I ritardi verranno annotati sul RE dai docenti in servizio. Il giorno seguente qualunque ritardo dovrà essere giustificato
5. Dopo la seconda ora l'ammissione in classe può avvenire solo in casi del tutto eccezionali, con autorizzazione del Dirigente scolastico o di persona da lui delegata, su richiesta scritta firmata dal genitore
6. Non è consentito lasciare la scuola prima del termine delle lezioni
7. È facoltà del Dirigente Scolastico o di uno dei suoi collaboratori o, in loro assenza, del docente in servizio nella classe nell'ora, autorizzare le uscite anticipate per motivi documentati o esposti direttamente dal genitore, sia per gli alunni minorenni sia per i maggiorenni. Gli alunni devono essere presi in consegna dal genitore o da persona maggiorenne appositamente delegata dal genitore stesso
8. Al termine delle lezioni, l'uscita degli alunni avviene, con la vigilanza del personale docente di turno e personale ATA, utilizzando i percorsi e le uscite indicate
9. Durante le lezioni gli studenti possono uscire dall'aula solo con il permesso del docente e non più di uno alla volta a partire dalle ore 10,20
10. Non possono uscire al cambio dell'ora
11. L'accesso al distributore automatico è consentito a partire dalle ore 10.20
12. Nel periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e l'inizio delle attività pomeridiane, non essendo possibile organizzare nessuna vigilanza, la scuola è esonerata da qualsiasi responsabilità civile, penale ed amministrativa

ART. 3 – ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI

1. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. La presenza degli alunni è obbligatoria oltre che alle lezioni a tutte le altre attività che vengono scelte nel contesto delle attività didattiche. Il controllo delle assenze è rimesso alla responsabilità degli alunni e dei genitori e, per quanto di competenza, alla responsabilità dei docenti e del Dirigente Scolastico
2. Le assenze e i ritardi, effettuati a qualsiasi titolo, devono essere giustificati da uno dei genitori o da chi ne fa le veci legalmente, sul RE
3. Dopo un'assenza continuata di durata non inferiore a cinque giorni (compresi eventuali giorni festivi intermedi), si richiede, per la riammissione in classe, l'autorizzazione del Dirigente Scolastico o del docente delegato, esibendo apposita autodichiarazione debitamente sottoscritta

- dal genitore. Se dette assenze sono causate da malattia, è necessario presentare anche il certificato medico. Le assenze degli alunni, anche se giustificate, sono comunicate periodicamente alle famiglie
4. Il coordinatore di classe verifica l'avvenuta giustificazione delle assenze sul RE da parte dei genitori o tutori degli studenti
 5. La giustificazione deve avvenire il giorno del rientro a scuola.
 6. Dietro segnalazione, da parte del Consiglio di classe o dei singoli docenti, di assenze e ritardi reiterati il Coordinatore di Classe provvederà ad avvertire la famiglia. Le assenze ed i ritardi sono elementi concorrenti alla formulazione del voto di comportamento
 7. Nel caso di assenze collettive o ingiustificate verranno informati i genitori, anche qualora si tratti di alunni maggiorenni
 8. Le assenze collettive sono ingiustificate. In ogni caso dovrà essere esibita comunicazione della famiglia relativa alla conoscenza del fatto.
 9. Le assenze collettive o ingiustificate, oltre ad incidere sul voto di comportamento, potranno assumere rilevanza disciplinare in caso di recidiva
 10. Le assenze degli alunni, anche se giustificate, sono comunicate periodicamente alle famiglie tramite fonogramma

Non vengono considerate come ore di assenza:

- la partecipazione ad attività organizzate ed autorizzate dalla scuola, anche quando si svolgono al di fuori della scuola (progetti didattici inseriti nel P.T.O.F. e approvati dai Consigli di Classe, attività sportive promosse dalla scuola o reti di scuole e partecipazione ai campionati studenteschi, attività di orientamento, partecipazione a convegni e manifestazioni culturali con la presenza dei docenti accompagnatori)
- la partecipazione dei rappresentanti eletti alla Consulta Provinciale degli studenti e agli organi studenteschi ufficiali correlati
- la partecipazione a *stage* e a percorsi PCTO
- la partecipazione a progetti europei (*Erasmus* e scambi culturali), esperienze di studio all'Estero autorizzate e riconosciute dal Ministero (Intercultura)

ART. 4 - LE DEROGHE

1. La deroga è prevista per assenze per motivi di salute, debitamente documentate con certificato medico (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente)
2. Ai sensi dell'art. 14 comma 7 del Regolamento D.P.R. n. 122/2009, gli OO.CC. di questo Istituto hanno stabilito le seguenti deroghe motivate e straordinarie al limite obbligatorio di frequenza del monte ore annuale:
 - assenze per malattie con ricovero ospedaliero, assenze per terapie e/o cure programmate, permanenza in altri luoghi di cura o in casa, anche per periodi non continuativi, debitamente documentate da struttura sanitaria pubblica o convenzionata, a condizione che sia possibile per l'alunna/o seguire percorsi formativi personalizzati o attività didattiche predisposti dai competenti Consigli di classe
 - le deroghe hanno effetto soltanto in presenza di adeguata documentazione che attesti in alcuni casi specifici anche un percorso formativo sostitutivo nonché di congrui ed essenziali elementi di valutazione, tali da consentire l'espressione di un giudizio finale da parte del Consiglio di classe (es. istruzione domiciliare)
 - assenze continuative, non inferiori a 5 giorni, per malattia a casa, con relativa certificazione
 - assenze continuative per COVID-19, con relativa certificazione di negativizzazione
 - assenze non lunghe (fino a 3 giorni) per lutti di familiari
 - assenze per visite mediche specialistiche presso strutture pubbliche
 - assenze per sostenere gli esami di Conservatorio o per partecipare a iniziative/corsi musicali
 - assenze per partecipazione ad esami di certificazione esterna (certificazioni linguistiche) e/o a concorsi e prove per l'accesso alle Università o ad altri percorsi formativi *post diploma*

- assenze per impegni per attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
 - assenze per le donazioni di sangue
3. L'art. 14 comma 7 del Regolamento D.P.R. n. 122/2009 prevede che il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza (tre quarti dell'orario annuale personalizzato), tenuto conto delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato. Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'esame si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del Consiglio di Classe

ART. 5 – NORME DI COMPORTAMENTO PER UNA SCUOLA IN SICUREZZA

La tutela della salute e sicurezza delle persone negli ambienti di lavoro è un principio di grande significato e spessore culturale, richiesto anche da numerosi disposti legislativi statali e direttive europee.

1. La nostra scuola, pertanto, si pone l'obiettivo di:
 - “lavorare in sicurezza”, ovvero di garantire il rispetto delle norme di prevenzione e l'adozione di comportamenti “sicuri” a vantaggio della tutela delle persone
 - garantire l'integrità fisica e morale di tutta la popolazione scolastica, assicurando condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e ambienti di lavoro sicuri e salubri, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e protezione delle persone
 - svolgere la propria attività didattica in condizioni organizzative e tecniche in piena sicurezza
 - diffondere e consolidare tra tutta la popolazione scolastica una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili e sicuri da parte di tutti;
 - aumentare la consapevolezza degli impegni dichiarati nella propria Politica della sicurezza e salute del lavoro
 - facilitare la comprensione ai singoli delle proprie responsabilità e obblighi in materia di salute e sicurezza del lavoro
 - comunicare la propria Politica creando e mantenendo viva la consapevolezza delle persone che si trovano o si troveranno a far parte della scuola, tenendo conto delle differenze di provenienza, istruzione, capacità linguistiche
 - prevenire infortuni e malattie professionali
 - evitare o ridurre i rischi
2. Gli studenti devono:
 - evitare comportamenti pericolosi per sé o per gli altri e devono collaborare con il Dirigente Scolastico, i docenti ed il personale scolastico in genere
 - rispettare le indicazioni date dagli insegnanti e dal Dirigente Scolastico al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza delle persone
 - rispettare i beni della scuola senza danneggiarli, compreso l'edificio, i suoi arredi e le sue pertinenze esterne
3. È vietato portare a scuola:
 - oggetti pericolosi o contundenti
 - miscele o sostanze chimiche pericolose per la salute (irritanti, nocivi, tossici, ecc.) o per la sicurezza (corrosivi, infiammabili, ecc.);
 - giochi pericolosi (armi giocattolo con proiettili di gomma, puntatori laser, ecc.) o giochi che facilitano i subbugli, il rumore, il disturbo, lo sporco, l'imbrattamento di superfici, ecc.;
 - riviste / giornali riportanti immagini o situazioni non rispettosi della moralità;
4. È assolutamente vietato all'utenza esterna transitare e/o parcheggiare le autovetture negli spazi interni all'area della scuola, al fine di:

- lasciare liberi i passaggi di evacuazione
 - disporre di adeguati spazi per i punti di raccolta
 - consentire le necessarie manovre ai mezzi di soccorso
 - ridurre i fattori di rischio conseguenti alla presenza e transito di automezzi negli spazi della scuola
5. All'ingresso e all'uscita gli studenti devono:
- fare attenzione alle porte in particolare a quelle costituite da ante in vetro
 - stare attenti ad eventuali ostacoli, evitando di saltare i gradini
 - non correre
 - stare attenti ad eventuali segnali che indicano il pavimento scivoloso

ART. 6 - RICEVIMENTO DELLE FAMIGLIE

1. Al fine di assicurare un rapporto efficace con le famiglie, secondo modalità stabilite dal Collegio dei Docenti all'inizio dell'anno scolastico, ogni insegnante garantirà 2 ore mensili per i colloqui individuali
2. I docenti riceveranno i genitori 2 volte l'anno in orario pomeridiano
3. Gli incontri con i genitori saranno sospesi durante il periodo degli scrutini del trimestre e avranno termine trenta giorni prima della fine delle lezioni

ART. 7 - ORARIO DI SEGRETERIA

6. Gli sportelli degli Uffici di Segreteria sono aperti all'utenza esterna in orario antimeridiano i giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00
7. In orario pomeridiano il giovedì dalle 14.30 alle 17.30

ART. 8 - UTILIZZAZIONE DELLE ATTREZZATURE DIDATTICHE E SPORTIVE

1. Per l'utilizzazione delle attrezzature didattiche e sportive, devono essere stabiliti turni da concordare con i docenti di Scienze Motorie e con il Dirigente Scolastico. Per l'utilizzazione delle attrezzature non fruibili all'interno delle singole classi, è compito del Dirigente Scolastico coordinare le richieste secondo le esigenze
2. Per eliminare le situazioni di rischio e per tutelare la salute degli studenti, sono state formulate le seguenti regole operative:
 - utilizzare un abbigliamento idoneo per ogni tipo di disciplina sportiva e/o attività motoria, scarpe ginniche con soles antidrucciolo, tuta da ginnastica
 - attendere l'arrivo del docente prima di iniziare l'attività e lavorare solo in sua presenza, seguendo con attenzione le indicazioni
 - informare il docente sul proprio stato di salute, segnalando immediatamente condizioni di malessere, anche momentaneo
 - non utilizzare le attrezzature in modo improprio (per fini diversi da quelli specifici) e senza l'autorizzazione del docente
 - non prendere iniziative personali
 - utilizzare le consuete norme igieniche al termine dell'attività motoria

ART. 9 - PUBBLICAZIONE ED AFFISSIONE

1. A tutte le componenti è riconosciuta la libertà di espressione e di manifestazione del proprio pensiero, nel rispetto dei principi costituzionali, delle leggi e delle normative vigenti
2. Gli studenti hanno facoltà di esprimersi attraverso la redazione del Giornale d'Istituto e/o fogli e periodici, che siano testimonianza della loro partecipazione alla vita della scuola e della società civile. Il materiale succitato è sottoposto preventivamente al controllo vincolante del Dirigente Scolastico al quale, prima della pubblicazione e/o della diffusione, deve sempre essere consegnata

una copia degli stessi, firmata dai redattori responsabili. È comunque esclusa ogni forma di censura ideologica

3. Il Dirigente Scolastico, qualora ravvisi che il contenuto del manifesto e/o giornale o simili sia contrario alla legge, ne può vietare la pubblicazione
4. Per il materiale da affiggere o pubblicare, la scuola provvede a predisporre appositi spazi. È fatto divieto di affiggere manifesti, pubblicare numeri di giornali fuori dagli spazi appositamente predisposti

ART. 10 - RACCOLTA DI FIRME E QUESTIONARI

La raccolta di firme e la compilazione dei questionari può avvenire durante l'orario delle lezioni, previa comunicazione al Dirigente Scolastico che ne stabilirà le modalità

ART. 11 - REGOLAMENTO PER L'USO DEI TELEFONI CELLULARI

1. L'uso di apparecchi telefonici portatili (cosiddetti cellulari) è tassativamente vietato per uso personale durante lo svolgimento delle attività didattiche, all'inizio delle quali, pertanto, gli stessi devono essere spenti
2. In considerazione della presenza in tutto l'Istituto dell'uso della tecnologia informatica sempre più indispensabile in ambito didattico, si rende necessaria una razionalizzazione dell'uso del cellulare privato di studenti. È consentito, pertanto, l'uso del telefono cellulare esclusivamente per uso didattico, previa autorizzazione da parte del docente presente in aula. Con questo provvedimento si intende contribuire sia ad un miglioramento delle condizioni generali del lavoro didattico, sia ad una consistente riduzione dell'impatto delle nuove tecnologie sulla salute dei lavoratori della scuola e degli stessi studenti. Il divieto si applica agli studenti, secondo quanto indicato nella direttiva n. 30 del 15/3/2007 dal Ministro della Pubblica Istruzione che ne ha individuato l'osservanza in "una sua codificazione formale nei doveri indicati nello Statuto delle studentesse e degli studenti, di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, 249"
3. Qualora intervengano motivi dettati da ragioni di particolare urgenza o gravità, che comportano l'esigenza di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, lo studente può servirsi della possibilità di usare gli apparecchi di telefonia fissa degli Uffici di Presidenza e di Segreteria Amministrativa
4. In caso di inadempienza da parte di uno studente dei precedenti punti all'art. 14 del presente Regolamento, il docente presente in aula annoterà sul RE l'infrazione, portandola immediatamente a conoscenza del Coordinatore di Classe
5. Qualora l'infrazione venisse reiterata, il Coordinatore di Classe avviserà la famiglia, coinvolgendola in un'azione dissuasiva ed educativa
6. Se il comportamento dello studente precedentemente richiamato non dovesse mutare e si dovessero verificare ulteriori infrazioni, il Coordinatore informerà la Presidenza che riunirà il Consiglio di Classe in sede disciplinare per proporre adeguate sanzioni, che potranno andare dal richiamo scritto alla sospensione dalle lezioni³
7. Qualora gli apparecchi di cui al punto 1) dell'art. 14 fossero utilizzati non solo per comunicazioni improprie durante le attività didattiche, ma anche per filmare e fotografare, violando in tal modo gravemente la dignità e la riservatezza delle persone eventualmente riprese, nonché il "codice in materia di protezione dei dati personali" di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il docente responsabile della classe annoterà l'episodio sul RE, dandone immediata comunicazione al Coordinatore di Classe e alla Presidenza
8. Il Dirigente Scolastico, constatata l'infrazione di cui al presente articolo punto 7), valutata la gravità del fatto commesso e fatte salve le prerogative dell'autorità giudiziaria competente ad accertare l'eventuale reato discendente, disporrà:
 - l'immediata convocazione del Consiglio di Classe per l'adozione delle opportune sanzioni disciplinari a seconda della gravità dell'episodio rilevato. In caso di particolare ed estrema gravità, in cui vi siano fatti di rilevanza penale o situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone, anche riconducibili ad episodi di violenza fisica o psichica o a gravi fenomeni di

³ Si rimanda al Titolo IV del Regolamento di Istituto, art. 5 punti 1-4

bullismo, sarà possibile applicare sanzioni più rigorose che potranno condurre anche alla non ammissione allo scrutinio finale o all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi⁴

9. Prima di dare esecuzione alle sanzioni che prevedono la sospensione dalle lezioni, il Consiglio di Classe potrà prendere in considerazione la possibilità di una conciliazione con lo studente che ha infranto il presente regolamento, al fine di sostituire la sanzione con un'attività "risarcitoria" a favore delle comunità scolastica, nella misura di un massimo di due giorni di attività per ogni giorno di sospensione comminato
10. All'atto dell'iscrizione del proprio figlio alla scuola i genitori dello studente dovranno sottoscrivere il patto educativo di corresponsabilità con il quale si impegnano a collaborare con la scuola, in una visione organica del progetto educativo, per favorire un uso corretto degli apparecchi di cui al punto 1 dell'articolo 11 del presente titolo, impegnandosi, in particolare, a contattare il figlio solo in casi di necessità

TITOLO IV - REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI⁵

ART. 1 – PRINCIPI GENERALI

La materia disciplinare riguardante gli alunni trova norma di riferimento nel *D.P.R. n. 249/1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria)*, nel *D.P.R. n. 235/2007* (modifiche ed integrazioni allo Statuto delle studentesse e degli studenti), nel *D.Lgs. n. 297/1994* (Testo Unico) e nella *Legge n.241/1990* (norme sul procedimento amministrativo).

1. Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica
2. La responsabilità disciplinare è personale
3. Le sanzioni devono ispirarsi, ove possibile, al principio della riparazione del danno
4. In nessun caso può essere sanzionata - né direttamente né indirettamente - la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesiva dell'altrui personalità, libertà e dignità⁶
5. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari, se prima non ha potuto esporre le proprie ragioni

ART. 2 – DOVERI DELLO STUDENTE

In ottemperanza a quanto disposto dal *DPR 249/98*, e in particolare *all'art. 3*, si definiscono di seguito i comportamenti sensibili che, ove non rispettati, potranno generare sanzioni disciplinari.

Pertanto,

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono

⁴ Si rimanda ai punti 5-7 dell'art. 5 del titolo IV del Regolamento di Istituto

⁵ *Ai sensi del DPR249/98, DPR 235/07, Legge n.241/1990.* Nell'applicazione di questo regolamento si deve tener conto che compito della scuola è quello non solo di contrastare i comportamenti scorretti affinché non si ripetano, ma anche quello di portare l'alunno al riconoscimento che l'azione eventualmente sanzionata non deve essere ripetuta per il rispetto delle regole civili di convivenza.

⁶ Nella fattispecie non potranno essere tollerate affermazioni oltraggiose che facciano riferimento a presunte caratteristiche razziali, all'orientamento di genere, a condizioni personali di disagio e di difficoltà.

per se stessi

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui *all'art. 1 del DPR 24 giugno 1998, n. 249*, evitando qualunque atteggiamento che possa recare turbamento al regolare andamento della scuola
4. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare un linguaggio appropriato, evitando il turpiloquio e/o l'oltraggio, anche se non intenzionale nei confronti degli altri
5. Gli studenti sono tenuti a frequentare la scuola, ambiente educativo e luogo istituzionale, con un abbigliamento sobrio e decoroso, consono al contesto scolastico
6. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative, di sicurezza e di agibilità dei locali della scuola
7. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature e gli strumenti didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola e alle persone che in essa operano
8. Gli studenti collaborano a mantenere accogliente e fruibile l'ambiente scolastico ed averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola

ART. 3 - TIPOLOGIA DELLA SANZIONE ED ORGANI COLLEGIALI

In ottemperanza al *DPR 249/98, agli artt. 4 e 5*, e al *DPR 235/07, agli artt. 1 e 2*, si dispone quanto segue in merito alle sanzioni disciplinari da irrogare agli studenti in caso di comportamenti in contrasto con quanto contenuto all'art. 2 del presente Regolamento:

- a. Richiamo verbale
- b. Ammonizione scritta con annotazione sul RE
- c. Nota disciplinare
- d. Sospensione dalle lezioni da 1 ad un massimo di 15 giorni
- e. Sospensione dalle lezioni per un periodo superiore ai 15 giorni
- f. Sospensione dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico
- g. Esclusione dello studente dallo scrutinio finale e/o la non ammissione all'Esame di Stato⁷

Nella irrogazione delle sanzioni, l'ordine delle competenze è il seguente:

1. da parte del docente in servizio e del Dirigente Scolastico: sanzioni di cui ai punti sub **a), b), c)**
2. da parte del Consiglio di Classe: sanzione di cui al punto sub **d)**
3. da parte del Consiglio d'Istituto sanzioni di cui ai punti sub **e), f), g)**

ART. 4 – QUADRO DI RIFERIMENTO DEI COMPORTAMENTI SANZIONABILI

In ottemperanza a quanto disposto dal *DPR 249/98* e dal *DPR/235/07*, si precisa che:

1. Sono comportamenti sanzionabili tutti i comportamenti contrari al Regolamento d'Istituto o ad esso riconducibili
2. Le sanzioni vanno sempre intese come occasioni di miglioramento che tendono a rafforzare il senso di responsabilità ed a ripristinare rapporti corretti all'interno delle comunità scolastica
3. Le sanzioni sono sempre proporzionate all'infrazione disciplinare, sono personali e potranno essere irrogate solo in presenza di elementi concreti e precisi di responsabilità individuale
4. Le sanzioni sono temporanee ed ispirate al principio della riparazione del danno. Allo studente

⁷ Qualora la mancanza disciplinare sia commessa durante la sessione d'Esame, le sanzioni disciplinari saranno imposte dalla Commissione d'Esame.

è sempre offerta la possibilità di convertirla in attività che arricchiscono la comunità scolastica, una volta acquisito l'assenso dell'interessato o della famiglia, se minore.

ART. 5 – LE SANZIONI DISCIPLINARI

1. Richiamo verbale a) in forma privata o in classe da parte del docente e/o Dirigente Scolastico, che non prevede inflizione di sanzione, in presenza di comportamenti occasionali e non gravi, relativi a:

- scarsa diligenza e puntualità
- disturbo lieve durante la lezione
- utilizzo di un comportamento inadeguato e/o scorretto rispetto al linguaggio, all'abbigliamento e all'uso inappropriato di dispositivi non funzionali all'attività didattica
- banchi, sedie e gli ambienti della scuola lasciati in modo disordinato e imbrattati
- violazioni delle indicazioni relative ai percorsi e agli orari di entrata e uscita ed utilizzo inappropriato degli spazi predisposti nelle aule
- lievi violazioni delle norme di sicurezza

Il richiamo verbale può costituire un precedente per la irrogazione di una sanzione in forma di ammonizione scritta.

2. Ammonizione scritta con annotazione sul RE b) per:

DOVERI	MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI DISCIPLINARI	ORGANO COMPETENTE	IMPUGNABILITÀ
1. Rispetto degli altri	Termini volgari ed offensivi tra studenti Atteggiamenti scorretti nei confronti dei componenti della comunità scolastica o di persone esterne alla scuola Interruzioni inopportune e sistematiche del regolare svolgimento delle lezioni Mancanza di rispetto del materiale altrui Mancato possesso dei sussidi personali necessari per lo svolgimento delle attività didattiche	Ammonizione scritta con annotazione sul RE	Dirigente Scolastico Docente presente in aula	NON impugnabile
2.	Mancato rispetto delle disposizioni organizzative interne ⁸	Ammonizione scritta con	Dirigente Scolastico	NON impugnabile

⁸ Anche ritardi al rientro dal bagno, comportamento al cambio dell'ora, comportamento in palestra

Rispetto delle regole	<p>Condivisione di credenziali (codici, password, link) in proprio possesso</p> <p>Violazioni delle disposizioni interne circa l'uso dei dispositivi digitali personali e non⁹</p> <p>Utilizzo di un abbigliamento non adeguato all'ambiente scolastico</p>	annotazione sul RE	Docente presente in aula	
3. Rispetto delle norme di sicurezza¹⁰	<p>Violazione del divieto di fumo</p> <p>Lancio di oggetti non contundenti</p> <p>Violazione inconsapevole del Regolamento dei laboratori o degli spazi attrezzati</p>	Ammonizione scritta con annotazione sul RE	<p>Dirigente Scolastico</p> <p>Docente presente in aula</p>	NON impugnabile
4. Rispetto delle strutture e delle attrezzature	Mancanze nel mantenimento della pulizia dell'ambiente e nel rispetto degli arredi scolastici e degli strumenti informatici di cui sono dotate le aule ¹¹	Ammonizione scritta con annotazione sul RE	<p>Dirigente Scolastico</p> <p>Docente presente in aula</p>	NON impugnabile

La contestazione deve essere formulata all'istante anche oralmente e contestualmente annotata sul RE.

Alla terza annotazione scritta l'ammonizione viene tramutata in nota disciplinare.

3. Nota disciplinare sul RE c) in caso di:

⁹ Art. 2 del titolo VI del Regolamento d'Istituto

¹⁰ Art. 5 del titolo III del Regolamento d'Istituto

¹¹ La fattispecie prevede l'obbligo di risarcimento del danno arrecato

DOVERI	MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI DISCIPLINARI	ORGANO COMPETENTE	IMPUGNABILITÀ
1. Rispetto degli altri	Atti o parole che consapevolmente tendono ad emarginare o denigrare Atteggiamento irrispettoso nei confronti del personale docente e non docente Danneggiamento del materiale altrui	Nota disciplinare sul RE	Dirigente Scolastico Docente presente in aula	NON impugnabile
2. Rispetto delle regole	Utilizzo di ausili e supporti allo scopo di falsare la prestazione richiesta, compromettendo il patto di fiducia e rispetto stabilito con il docente Allontanamento dall'aula senza autorizzazione e/o rientro in aula dopo il cambio dell'ora Utilizzo improprio dei dispositivi personali digitali a scuola ¹² Comportamenti scorretti durante le uscite/visite/viaggi d'istruzione ¹³ , <i>stage</i> e PCTO Introduzione nei locali della scuola di Riviste/giornali riportanti immagini o situazioni non	Nota disciplinare sul RE	Dirigente Scolastico Docente presente in aula	NON impugnabile

¹² Art. 8 punto 1 del titolo VI del Regolamento d'Istituto

¹³ Si rimanda ai punti 5, 6, 7, 11 dell'art. 12 del Titolo VII del Regolamento d'Istituto

	rispettosi della moralità			
3. Rispetto delle norme di sicurezza	Lancio o uso inappropriato di oggetti che mettano in pericolo l'incolumità altrui Introduzione nei locali della scuola di armi giocattolo, puntatori laser giochi che facilitano subbugli e rumori	Nota disciplinare sul RE	Dirigente Scolastico Docente presente in aula	NON impugnabile
4. Rispetto delle strutture e delle attrezzature	Lieve danneggiamento delle attrezzature di laboratorio o degli arredi scolastici ¹⁴ Imbrattamento dei muri e degli ambienti scolastici	Nota disciplinare sul RE	Dirigente Scolastico Docente presente in aula	NON impugnabile

4. Sospensione dalle lezioni da uno a quindici giorni d) nei casi di:

DOVERI	MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI DISCIPLINARI	ORGANO COMPETENTE	IMPUGNABILITÀ
1. Rispetto degli altri	Offese o molestie verbali a danno dei componenti della comunità scolastica Diffusione sui social di registrazioni personali e/o di gruppo effettuate in ambiente scuola (aula, laboratori, corridoi, bagni ecc..) Ricorso alla violenza verbale tra compagni durante le ore di permanenza nei locali della Scuola Condotte di complicità	Sospensione da 1 a 3 giorni	Consiglio di Classe	Organo di Garanzia

¹⁴ In caso si accertino danni alle attrezzature e più in generale ai beni della scuola a causa di un comportamento sanzionabile ai sensi del presente Regolamento, l'Istituto è autorizzato a chiedere allo studente e alle famiglie il ripristino integrale dell'attrezzatura e/o del bene ovvero la corresponsione del suo valore pecuniario calcolato ai prezzi di mercato.

	<p>col bullo, che non comportano necessariamente una partecipazione diretta</p> <p>Ricorso alla violenza fisica tra compagni durante le ore di permanenza nei locali della Scuola</p> <p>Diffusione sui social di registrazioni personali e/o di gruppo effettuate in ambiente scuola (aula, laboratori, corridoi, bagni ecc..) di natura volgare o offensiva.</p>	Sospensione da 3 a 5 giorni		
	<p>Diffusione di foto, <i>screenshot</i> e registrazioni relative al docente, alla sua lezione e ai compagni, senza l'autorizzazione degli interessati¹⁵</p> <p>Qualsiasi utilizzo del cellulare e/o dispositivi elettronici per scopi che ledano la dignità altrui o l'immagine dell'Istituto¹⁶</p>	Sospensione da 5 a 10 giorni		
	<p>Azioni riconducibili a condotte di bullismo e/o <i>cyberbullismo</i>.</p> <p>Comportamento offensivo e/o violento verso il Dirigente Scolastico, il personale docente e non docente</p>	Sospensione da 10 a 15 giorni		
2. Rispetto delle regole	Allontanamento non autorizzato dai locali dell'Istituto	Sospensione da 1 a 3 giorni	Consiglio di Classe	Organo di Garanzia
	Falsificazione di firme Comportamenti gravi	Sospensione da 3 a 5 giorni		

¹⁵ Rientrano nella fattispecie gli atti ascrivibili alle categorie di bullismo e *cyberbullismo*

¹⁶ Art. 8 punti 4-6 del titolo VI del Regolamento d'Istituto

	<p>contrari alle norme di disciplina e/o sicurezza sancite dal Regolamento dei Viaggi d'Istruzione¹⁷, stage e PCTO</p> <p>Introduzione nella scuola di alcolici e/o droghe e/o spray urticanti e/o sostanze tossiche e/o oggetti contundenti</p>	Sospensione da 5 a 10 giorni		
3. Rispetto delle norme di sicurezza	Violazione intenzionale delle norme di sicurezza che possano mettere in pericolo l'incolumità propria e altrui	Sospensione da 5 a 10 giorni	Consiglio di Classe	Organo di Garanzia
	Uso di alcolici e/o droghe e/o spray urticanti e/o sostanze tossiche e/o oggetti contundenti	Sospensione da 10 a 15 giorni		
4. Rispetto delle strutture e delle attrezzature	Utilizzo scorretto delle strutture e delle attrezzature e dei sussidi didattici tali da arrecare danni al patrimonio della scuola	Sospensione da 1 a 3 giorni	Consiglio di Classe	Organo di Garanzia
	Manomissione di beni informatici della scuola in modo da renderli non utilizzabili o da comprometterne il funzionamento ¹⁸	Sospensione da 3 a 5 giorni		
	Sottrazione di oggetti di proprietà altrui	Sospensione da 5 a 10 giorni		
	Sottrazione di beni e/o attrezzature di proprietà della scuola	Sospensione da 10 a 15 giorni		

¹⁷ Si rimanda ai punti 9, 10, 12 dell'art. 12 del titolo VII del Regolamento d'Istituto

¹⁸ Il genitore è tenuto a risarcire il danno

La gravità di ogni comportamento sanzionabile sarà valutato dai singoli C.d.C. che determinerà la durata effettiva della sanzione. Per le infrazioni non contemplate si rimanda alla decisione del CdC per quanto attiene l'irrogazione della stessa.

I provvedimenti disciplinari di sospensione sono da ritenersi senza obbligo di frequenza, salvo la sospensione della durata compresa da 1 a 3 giorni che a discrezione del C.d.C. può essere irrogata con o senza obbligo di frequenza.

Le sospensioni superiori a 3 giorni prevedono l'esclusione da viaggi d'Istruzione, visite guidate e uscite didattiche

Nel periodo di allontanamento sarà cura dell'Istituzione Scolastica attivare un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

5. Sospensione dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni e) se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

- devono essere stati consumati "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana"¹⁹ oppure deve riscontrarsi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone²⁰;
- il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7 comma dell'art. 4 dello Statuto.

L'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale

Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica

6. Sospensione dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico f) qualora si materializzino le seguenti fattispecie, tutte congiuntamente:

- situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale
- non esperibilità di interventi per un reinserimento responsabile dello studente nella comunità durante l'anno scolastico

7. Esclusione dello studente dallo scrutinio finale e/o non ammissione all'Esame di Stato g): nei casi più gravi di quelli già indicati al punto precedente ed al ricorrere delle medesime condizioni, il Consiglio d'Istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale. Le sanzioni disciplinari di cui ai punti **e), f), g)** dell'art. 3, titolo IV del presente Regolamento possono essere comminate soltanto previa verifica, da parte dell'Istituzione Scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente. In tali casi la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

ART. 6 – PROCEDURA

¹⁹ Ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale.

²⁰ Ad es. incendio o allagamento.

Prima di irrogare le sanzioni:

1. il Dirigente Scolastico o i docenti avranno cura di sentire i docenti e/o gli studenti della classe presenti all'accaduto
2. il Consiglio di Classe verrà convocato in sede disciplinare dal Capo d'Istituto entro 3 giorni dalla segnalazione della violazione. Il Consiglio delibererà immediatamente e a maggioranza sull'eventuale sanzione.
3. il Consiglio di Classe avrà la facoltà di acquisire testimonianze e tutti gli elementi utili per deliberare. Esaminerà le giustificazioni, anche scritte, dell'allievo, che ha la facoltà di produrre prove e testimonianze a lui favorevoli
4. Nei casi previsti nell'articolo precedente, qualora concorrano circostanze attenuanti ed avuto riguardo alla precedente condotta, il Consiglio di Classe ha la facoltà di infliggere una sanzione di grado diversa
5. In caso di recidiva o qualora le mancanze previste dai commi precedenti assumano particolare gravità o abbiano carattere collettivo, può essere inflitta una sanzione di grado diversa
6. L'alunno sottoposto a procedimento disciplinare di competenza del Consiglio di Classe ha il diritto:
 - di prendere immediata visione di tutti gli atti che si riferiscono al fatto contestatogli
 - di indicare testimoni e di produrre documenti in discolta
 - di essere presente in tutte le fasi della procedura, meno che nella fase di deliberazione finale
 - di contro-dedurre verbalmente o per iscritto entro il termine di convocazione dell'organo collegiale che sarà fissato dal Presidente
 - di farsi assistere, in caso di minori, da un genitore o tutore
 - l'eventuale provvedimento di sospensione adottato, debitamente motivato, viene comunicato integralmente per iscritto ai genitori dell'alunno ed inserito nel fascicolo personale dello studente

ART. 7 – RICORSO ALL'ORGANO DI GARANZIA D'ISTITUTO

È istituito nella scuola l'Organo di Garanzia di cui al comma 2 dell'art. 5 del D.P.R. 249/98. Ad esso si può ricorrere entro 15 giorni dall'irrogazione della sanzione. L'Organo di Garanzia si esprime entro 10 giorni dalla data di presentazione del ricorso.

Per le competenze, la composizione, le modalità di convocazione e riunione si rimanda allo specifico Regolamento²¹.

ART. 8 – PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

1. Si dispone che all'atto dell'iscrizione i genitori degli studenti del primo anno sottoscrivano un patto educativo di corresponsabilità, che vedrà coinvolti studenti, famiglie e scuola, ciascuno secondo il proprio ambito di responsabilità e competenze, che sarà accluso in appendice al presente Regolamento.

ART. 9 – NORME SPECIFICHE PER LA PREVENZIONE DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO - PREMESSA

²¹ Titolo V del Regolamento d'Istituto

Le presenti norme vengono redatte a norma della **Legge N. 71 del 29 maggio 2017**

"Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".

La scuola, luogo principale di formazione, inclusione ed accoglienza, si impegna sul fronte della prevenzione del bullismo, e, più in generale, di ogni forma di violenza e intende attivare strategie di intervento utili ad arginare comportamenti a rischio determinati, in molti casi, da condizioni di disagio sociale non ascrivibili solo al contesto educativo scolastico.

La rapida diffusione delle tecnologie, ha determinato, accanto al bullismo, un aumento del fenomeno del *cyberbullismo*, ossia quella forma di bullismo che viene esercitata attraverso un uso improprio dei social network, con la diffusione di messaggi, foto, immagini denigratorie, tendenti a mettere a disagio, in imbarazzo o ad escludere.

Si tratta di forme di aggressione e molestie, spesso accompagnate dall'anonimato e dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza. Il mondo digitale e virtuale, pur rappresentando un'enorme opportunità di sviluppo e crescita culturale e sociale, nasconde una serie di insidie e pericoli su cui è indispensabile misurarsi.

Il nostro Istituto, stante il dilagare di questi fenomeni da parte degli adolescenti, intende attivare sinergie con le famiglie e con le istituzioni, con l'obiettivo di accrescere il senso della legalità, il benessere ed educare gli studenti ad un uso consapevole del web e dei media digitali.

La scuola, nell'ambito dell'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet, si impegna a prevenire, individuare e combattere il bullismo e il *cyberbullismo* in tutte le loro forme.

ART.10 - RIFERIMENTI NORMATIVI

- Direttiva MIUR n. 16 del 5 febbraio 2007 recante *"linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo"*
- Direttiva MPI n.30 del 15 marzo 2007 recante *"linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti"*
- Direttiva MPI n.104 del 30 novembre 2007 recante *"Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali"*
- Direttiva MIUR n. 1455/06
- D.P.R. 249/98 e 235/2007 *"Statuto delle studentesse e degli studenti"*
- Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al *cyberbullismo*, MIUR aprile 2015
- Dichiarazione dei diritti in internet del 14 luglio 2015
- Legge 29 maggio 2017 n. 71
- Artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana
- Artt. 581 – 582 – 594 – 595 – 610 – 612 - 635 del Codice Penale

ART. 11 – DEFINIZIONE DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

- a. Il bullismo è una forma di violenza che si concretizza in tutte quelle azioni di sistematica prevaricazione e sopruso, messe in atto da parte di uno studente o gruppo di studenti, comunemente definiti “bulli” nei confronti di un altro compagno, percepito come più debole, comunemente definito “vittima” e può assumere forme differenti (fisiche, verbali, relazionali).

Il bullismo è caratterizzato da:

- Violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo reiterata
- Intenzione di nuocere
- Isolamento della vittima

- b. Il *cyberbullismo* è il termine che indica un tipo di attacco continuo, ripetuto, offensivo e sistematico, attuato mediante gli strumenti della rete

È caratterizzato dalla rapidità con cui le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, anche perché i contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi diversi.

Specifiche azioni di *cyberbullismo* sono:

1. *Flaming*: Litigi *online* nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare
2. *Harassment*: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi
3. *Cyberstalking*: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità
4. *Denigrazione*: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
5. *Outing estorto*: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia - poi inserite integralmente in un blog pubblico.
6. *Impersonificazione*: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima
7. *Esclusione*: estromissione intenzionale dall'attività on line
8. *Sexting*: invio di messaggi via *smartphone* o altri dispositivi attraverso l'utilizzo della rete Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale
9. Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla *Legge 71/2017*

ART. 12 – PERSEGUIBILITÀ DELLE CONDOTTE

Le condotte di bullismo e/o *cyberbullismo*, anche se poste in essere in altro luogo o in altro tempo rispetto all'edificio e all'orario scolastico (es: messaggi offensivi che partono di notte e/o dal pc di casa, condotte inappropriate durante il trasporto casa-scuola, etc.), se conosciute dagli operatori scolastici (Dirigente, docente, personale ATA) e/o esterni (es. familiari) rientrano nelle azioni perseguibili a scuola, perché spesso hanno ripercussioni sulla vita scolastica, in ragione della funzione educativa della scuola stessa e visto il patto educativo di corresponsabilità con la famiglia.

ART. 13 – UTILIZZO DEI DISPOSITIVI

- a. Per le norme riguardanti l'utilizzo dei dispositivi elettronici si vedano l'art. 11 del Titolo III e il titolo VI del Regolamento d'Istituto
- b. Le presenti disposizioni si applicano anche alle attività esterne

ART. 14 - COMPETENZE

7. IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- a. Individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e *cyberbullismo*

- b. Coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola
- c. Favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e *cyberbullismo*.

8. IL REFERENTE DEL “BULLISMO E CYBERBULLISMO”

- a. Promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del *cyberbullismo* attraverso progetti d'istituto che coinvolgono genitori, studenti e tutto il personale
- b. Coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti
- c. Si rivolge a partner e organismi esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare azioni di prevenzione e monitoraggio.

9. IL COLLEGIO DOCENTI

- a. Promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno
- b. Prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e *cyberbullismo*, rivolti al personale docente e Ata
- c. Promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e *cyberbullismo* sul territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti
- d. Prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

10. IL CONSIGLIO DI CLASSE

- a. Pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile
- b. Favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie, attua azioni volte al rafforzamento di concetti quali l'educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

11. IL DOCENTE

- a. Intraprende azioni congruenti con l'utenza, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet

- b. Valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati.

12. I GENITORI

- a. Partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo
- b. Vigilano sui comportamenti dei propri figli
- c. Vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura)
- d. Si informano in merito alle azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità
- e. Prendono atto del presente regolamento e si impegnano a divulgare lo stesso e a promuovere il rispetto del proprio figlio, portandolo a conoscenza delle sanzioni previste nei casi di bullismo, *cyberbullismo* e navigazione *online* a rischio.

13. GLI STUDENTI

- a. Sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti
- b. I rappresentanti degli studenti, eletti negli organi collegiali d'Istituto o nella Consulta provinciale, promuovono iniziative che favoriscano la collaborazione e la sana competizione (concorsi, tornei, progetti di solidarietà e creatività)
- c. Imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano
- d. Durante le lezioni o comunque durante le attività didattiche negli spazi interni ed esterni della scuola non possono usare cellulari, giochi elettronici, riproduttori di musica se non per finalità didattiche e previo consenso del docente

ART. 15 – SANZIONI DISCIPLINARI

- a. I comportamenti di bullismo e *cyberbullismo*, opportunamente accertati, verranno considerati mancanze gravi e conseguentemente sanzionati con la sospensione. Il Consiglio di Classe valuterà di volta in volta quali sanzioni disciplinari di tipo riparativo applicare, utili per la comunità scolastica. ²² I suddetti interventi educativi, secondo la gravità del caso, possono consistere in:
 - Informazione e coinvolgimento dei genitori del bullo/ *cyberbullo* e della vittima
 - Incontri di specialisti con gli alunni coinvolti, se opportuno con il coinvolgimento dell'intera classe
 - Lettera di scuse da parte del bullo o *cyberbullo*
 - Lavori socialmente utili per la comunità scolastica
- b. Vengono considerate deprecabili e pertanto potranno essere sanzionate come infrazioni gravi, le condotte di complicità col bullo che, pur non comportando una partecipazione diretta, contribuiscono a rafforzare i comportamenti di sopraffazione²³
- c. Per ciò che riguarda il *cyberbullismo*, potranno anche essere attivate le procedure contenute nella Legge n. **71 del 2017** che prevede la formale segnalazione alle forze di polizia.
- d. Il Consiglio di Classe individuerà, con riferimento alla fattispecie concreta, eventuali azioni di sostegno per la vittima, ricorrendo eventualmente al supporto degli specialisti dello Sportello

²² Per le sanzioni disciplinari si rimanda all'art. 5, punti 4 e 5, del titolo IV del Regolamento d'Istituto

²³ Si rimanda al punto 4 art. 5 del titolo IV del Regolamento d'Istituto

d'ascolto in servizio presso l'Istituto.

TITOLO V - REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA²⁴

ART. 1 – FINALITÀ E FUNZIONI

1. L'Organo di Garanzia è un organo collegiale per quanto attiene all'impugnazione delle sanzioni disciplinari²⁵. Esso si basa sul principio che definisce la scuola una comunità all'interno della quale ciascuno ha il diritto/dovere di operare allo scopo di individuare modalità di comportamento appropriate atte a promuovere e garantire una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme. Il funzionamento dell'Organo di Garanzia è ispirato ai principi di collaborazione tra Scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli Studenti nei confronti dei docenti e viceversa.
2. Il suo obiettivo è quello di promuovere serietà educativa e condivisione delle responsabilità, dei processi e degli esiti da parte di studenti e genitori in caso di divergenti opinioni su un fatto o un problema che riguarda i diritti, doveri o la disciplina degli studenti.
3. Le sue funzioni, inserite nel quadro dello *Statuto degli Studenti e delle Studentesse*, sono:
 - prevenire ed affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della Scuola e/o in merito all'applicazione dello Statuto e trovare soluzioni adeguate
 - evidenziare eventuali irregolarità nel Regolamento interno d'Istituto
 - esaminare i ricorsi presentati dai genitori degli Studenti del Liceo o da chi ne esercita la patria potestà in seguito all'applicazione di una sanzione disciplinare a norma del Regolamento di Disciplina
4. L'Organo di Garanzia ha il compito di deliberare in primo luogo circa l'ammissibilità del ricorso e, in caso affermativo, di valutare la correttezza della procedura messa in atto per l'irrogazione delle sanzioni
5. L'ammissibilità del ricorso è legata a:
 - aspetti non presi in esame durante l'accertamento
 - carenza di motivazione
 - eccesso della sanzione
6. La mancata indicazione di tali aspetti rende il ricorso irricevibile
7. Valutata la correttezza o meno del procedimento seguito per l'irrogazione della sanzione, l'Organo di

²⁴ Ai sensi del D.P.R. 235 del 21 novembre 2007 – Regolamento che apporta modifiche e integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti. Nota Ministeriale MIUR n. 3602 del 31 luglio 2008

²⁵ D.P.R. 249/98 integrato con D.P.R. 235/07 Art. 5 (Impugnazioni) 1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico. 2. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento. 3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato.

Garanzia può confermare la sanzione inflitta, rendendola definitiva se già esecutiva, o revocarla, rinviando il caso all'Organo collegiale di competenza, che ha l'obbligo del ri-esame e di eliminazione del vizio rilevato.

ART. 2 – COMPOSIZIONE

1. È istituito presso il Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” di Vairano Patenora l'Organo di Garanzia ai sensi del D.P.R. 249 del 24 giugno 1998 integrato con D.P.R. 235/07, art. 5.
2. L'organo è costituito da
 - il Dirigente Scolastico (o un suo delegato)
 - un docente, designato dal Consiglio d'Istituto
 - un rappresentante dei genitori, designato dal Consiglio d'Istituto
 - un rappresentante degli studenti, designato dal Consiglio d'Istituto

La nomina dei componenti dell'Organo di Garanzia interno alla scuola è competenza del Consiglio di Istituto che lo elegge tra i propri componenti. Ciascun componente viene eletto a maggioranza assoluta. Il Consiglio d'Istituto elegge, altresì, membri supplenti per ognuno di essi, che subentrano ai componenti effettivi in caso di incompatibilità/assenza.

ART. 3 – ELEZIONE – VIGENZA – INCOMPATIBILITÀ

1. La designazione dei componenti dell'Organo di Garanzia avviene, di norma, durante la prima seduta ordinaria del Consiglio d'Istituto e resta in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio stesso, mentre la rappresentanza degli studenti solamente per un anno.
2. L'Organo di Garanzia resta in carica per l'intero periodo di vigenza del Consiglio di Istituto. In caso di decadenza/perdita del diritto di far parte dell'OG di singoli membri, questi ultimi saranno sostituiti con elezione di un altro membro della stessa componente (genitori, docenti, studenti) alla prima seduta utile del Consiglio d'Istituto.
3. Il Consiglio d'Istituto procede alla surroga in caso di perdita del diritto e/o incompatibilità di uno dei membri effettivi a partecipare alla seduta, tenendo conto dell'elenco dei nominativi dei membri supplenti.
4. Il genitore componente dell'Organo di Garanzia non può partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti il proprio figlio/a o studenti appartenenti alla classe del proprio figlio/a.
5. Il rappresentante dei docenti componente dell'Organo di Garanzia non può partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti propri studenti.
6. L'alunno componente dell'Organo di Garanzia non può partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui è coinvolto/a un proprio/a compagno/a di classe.

ART. 4 – MODALITÀ E CRITERI DI FUNZIONAMENTO GENERALI

1. L'OG è presieduto dal Dirigente Scolastico. La funzione di segretario verbalizzante viene svolta da uno dei componenti, designato dal Presidente dell'Organo di Garanzia.
2. Esso decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che possono insorgere all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
3. Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia sono valide se adottate a maggioranza qualificata.
4. Ciascuno dei membri indicati verrà sostituito, in caso di temporanea impossibilità o di astensione obbligatoria, da un supplente indicato dal Consiglio d'Istituto.
5. Si riunisce ogni qualvolta pervenga una segnalazione ed è presieduto dal suo Presidente (o dal suo sostituto designato).
6. La convocazione dell'Organo di Garanzia compete al Dirigente Scolastico.
7. La convocazione ordinaria deve essere effettuata con almeno tre giorni di anticipo. In caso di urgenza motivata, il Dirigente Scolastico potrà convocare l'O.G. anche con un solo giorno di anticipo.
8. Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'Organo e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi di materiale raccolto senza il consenso dell'Organo stesso.
9. Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà riportato nel verbale. Nelle operazioni di voto non è consentita l'astensione. Le decisioni sono assunte a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
10. Il verbale della riunione dell'Organo di Garanzia è accessibile secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla *privacy*.

ART. 5 – I RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI

1. Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al Regolamento di Disciplina dell'Istituto può essere presentato da uno dei genitori o tutori esercenti la responsabilità genitoriale mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia, in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all'accaduto. Non sono prese in esame le parti o le considerazioni che esulano dallo stesso.
2. Il ricorso deve essere presentato in segreteria didattica entro il termine prescrittivo di 15 giorni dalla comunicazione della sanzione, come da Regolamento d'Istituto. I ricorsi presentati fuori termine non saranno in nessun caso presi in considerazione. L'OdG si esprime entro 10 giorni dalla data di presentazione del ricorso
3. Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.
4. Ricevuto il ricorso, il Presidente, o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente o dell'Organo che ha irrogato la sanzione, della famiglia, del Consiglio di Classe, dello stesso Dirigente Scolastico o di chi sia stato coinvolto o citato.
5. Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un *dossier* e costituisce la base della discussione e della delibera dell'Organo di Garanzia.

6. L'Organo si riunisce entro i tempi previsti e alla seduta chiama a partecipare lo studente a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare alla presenza del genitore o di chi ne fa le veci nel caso di studente minorenni.
7. È convocato a partecipare alla seduta anche il docente o il non docente, qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti del docente o non docente coinvolto.
8. Tutte le testimonianze sono rese a verbale.
9. Ogni decisione dell'Organo di Garanzia è verbalizzata e le decisioni assunte con le relative motivazioni sono messe per iscritto e firmate da tutti i componenti dell'Organo stesso.
10. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, tenuto conto della disponibilità dei locali per svolgere tali attività, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, secondo modalità concordate tra l'Ufficio di Presidenza, i servizi del territorio e il Coordinatore di classe.
11. Nel caso in cui l'Organo di Garanzia, esaminata la documentazione prodotta dai genitori e dal Dirigente Scolastico, decida la non pertinenza della sanzione, il provvedimento sarà immediatamente revocato, con notifica scritta alla famiglia dell'alunno/a e al Consiglio di Classe interessato. Contemporaneamente gli atti emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare saranno annullati.
12. Nel caso in cui l'Organo di Garanzia ritenga la sanzione pertinente, ne darà comunque comunicazione ai genitori che l'hanno impugnata.
13. Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono emanate per iscritto e notificate, in modo riservato, alle persone interessate (Consiglio di Classe e genitori/tutori dell'alunno/a) entro i cinque giorni successivi alla delibera.
14. Avverso le decisioni dell'Organo di Garanzia interno al Liceo Scientifico Statale "Leonardo da Vinci" di Vairano Scalo è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia Regionale, che deve rendere il proprio parere nel termine perentorio di 30 giorni.

TITOLO VI – UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DIGITALI PERSONALI A SCUOLA

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Dlgs.196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*"
- DPR 249/1998, DPR 235/2007, atto di indirizzo del Ministro della Pubblica Istruzione prot. n. 30/DIP/segr. del 15 marzo 2007
- Direttiva Ministeriale 104/30.11.2007
- Artt. 3 e 4 dello "*Statuto degli Studenti e delle Studentesse*"
- il PNSD, azione # 6 Considerato il "*Regolamento di ambito sul contrasto al cyberbullismo delle scuole secondarie di secondo grado*"

PREMESSA

L'azione #6 del Piano Nazionale Scuola Digitale “Politiche attive per il BYOD (*Bring Your Own Device*)” prevede che la scuola riconosca agli studenti la possibilità di una formazione digitale che parta dal saper utilizzare in modo consapevole e responsabile i propri dispositivi²⁶.

Il nostro Istituto, pertanto, intende incoraggiare l'uso coscienzioso dei dispositivi digitali mobili personali, integrandoli nell'attività didattica quotidiana dei docenti che ne vorranno fare uso. È opportuno, pertanto, definire con chiarezza le norme che regolano l'uso degli stessi a scuola per fini didattici, allo scopo di educare gli allievi al corretto utilizzo delle nuove tecnologie ed ai principi della sicurezza informatica.

ART. 1 - DISPOSITIVI AMMESSI

Gli studenti possono utilizzare i seguenti dispositivi mobili: computer portatile, *tablet*, *net-book*, *notebook*, *e-reader*. L'uso di altri dispositivi a scuola non è consentito e si rimanda per eventuali sanzioni disciplinari al Titolo IV del Regolamento d'Istituto²⁷.

ART. 2 - USO DEI DISPOSITIVI

I dispositivi ammessi, di cui all'art. 1 del presente Titolo del Regolamento di Istituto, devono essere usati a scuola per scopi esclusivamente didattici. Gli studenti possono registrare video, file audio o scattare foto in classe e/o in altri ambienti scolastici (ad es. laboratori, palestra) solo con il consenso esplicito del Dirigente Scolastico e del personale docente. Qualsiasi uso improprio e non autorizzato prevede l'applicazione delle relative sanzioni²⁸.

ART. 3 - UTILIZZO DIDATTICO DI AUDIO E VIDEO CONDIVISIONE DI FILE E GESTIONE DEI SOFTWARE

Audio e video registrati a scuola a fini didattici possono essere pubblicati esclusivamente in canali di comunicazione utilizzati a scopi didattici ed ufficiali dell'Istituto, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. È vietata la pubblicazione su pagine o account personali/pubbliche e l'esportazione di tali materiali su altre piattaforme. Gli studenti, al fine di usufruire della piattaforma *Google Meet* dedicata alla didattica, dovranno utilizzare un apposito indirizzo di posta elettronica su Google, che ricalca il modello seguente: nome.cognome.s@liceodivairano.edu.it. Tutti gli utenti del servizio di *Google Meet* dovranno rispettare alcune norme che ne regolino la corretta fruizione da parte di tutti. È consentita la condivisione di materiali didattici, esclusivamente tra i membri della comunità scolastica. L'eliminazione di qualsivoglia file in condivisione andrà concordata con chi li ha messi a disposizione.

Si ricorda agli studenti e alle famiglie che eventuali riprese audio/video o fotografie non autorizzate, effettuate all'interno degli ambienti scolastici, al di fuori dei casi consentiti, e successivamente diffuse con l'intento di ridicolizzare compagni e/o docenti, sono perseguibili penalmente, rischiando di intraprendere azioni di *cyberbullismo* e/o di violazione della *privacy*.

²⁶ “ La scuola digitale, in collaborazione con le famiglie e gli enti locali, deve aprirsi al cosiddetto BYOD (*Bring Your Own Device*), ossia a politiche per cui l'utilizzo di dispositivi elettronici personali durante le attività didattiche sia possibile ed efficientemente integrato”.

²⁷ È consentito, altresì, l'uso del telefono cellulare per usi esclusivamente didattici, previa autorizzazione da parte del docente presente in aula, come da punto 2 dell'art. 11 del Titolo III del Regolamento d'Istituto

²⁸ Si rimanda all'art. 5, titolo IV del Regolamento di Istituto

Le azioni che si configurano come veri e propri reati, verranno denunciate alle autorità competenti.

ART. 4 - RESPONSABILITÀ DEI DISPOSITIVI

Gli studenti sono responsabili personalmente dei propri dispositivi; è vietato prendere in prestito dispositivi di altri studenti. L'alunno deve prendere coscienza del fatto che il dispositivo mobile è uno strumento funzionale al suo apprendimento. Agli studenti è richiesto di caricare completamente il dispositivo a casa e devono essere consapevoli che:

- non sarà possibile ricaricare i dispositivi durante l'orario di lezione
- non sarà possibile ricaricare i dispositivi in aula; a tal scopo si consiglia di dotarsi di caricabatteria portatili
- la scuola non è responsabile della custodia dei dispositivi e di eventuali danni ad essi arrecati dal proprietario o da altri studenti
- gli studenti hanno la responsabilità di riportare a casa il dispositivo al termine delle lezioni.
- la scuola non risponde di eventuali furti o smarrimenti
- i docenti potranno ritirare i dispositivi digitali personali degli studenti a inizio lezione (o in qualsiasi altro momento della lezione stessa) e riconsegnarli a fine lezione o al momento dell'uso didattico degli stessi
- la scuola non si assume la responsabilità della custodia dei dispositivi lasciati a scuola al termine delle lezioni dagli studenti

ART. 5 - CONNESSIONE ALLA RETE WI-FI DELL'ISTITUTO

- Non è consentita la connessione alla rete d'Istituto dai dispositivi mobili personali

ART. 6 - DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Gli studenti devono rispettare e proteggere la proprietà intellettuale, pertanto non è ammessa la copia o il plagio di qualsiasi materiale e/o la violazione dei *copyrights* (es. fare copie illegali di *software*, musica, giochi o film) e di qualsiasi materiale didattico condiviso prodotto da docenti e da studenti. Di conseguenza si deve attribuire, citare e richiedere il consenso degli autori o creatori delle informazioni o dei media originali. La scuola favorisce e incentiva l'uso e lo sviluppo *dell'open source*.

ART. 7 - DIRITTO DI ISPEZIONE DELLA SCUOLA

La scuola si riserva il diritto di monitorare le attività *online* degli utenti (ad. esempio durante le attività di laboratorio), rivelando il contenuto alle forze dell'ordine qualora lo ritenga necessario

ART. 8 - COMPORTAMENTI SANZIONABILI PER IL MANCATO RISPETTO DEL REGOLAMENTO

L'uso della tecnologia comporta responsabilità personali. Gli studenti sono tenuti a rispettare le regole dell'Istituto e quelle del presente Regolamento, pena l'attivazione di azioni disciplinari. Si ribadisce quindi che saranno sanzionati i seguenti comportamenti:

1. Scaricare o caricare video, musica e applicazioni senza il consenso del docente
2. Utilizzare applicazioni, strumenti di comunicazione e social network durante le lezioni senza esplicita autorizzazione
3. Installare programmi (anche giochi) e/o applicazioni senza l'esplicita autorizzazione del docente
4. Scaricare o caricare audio/video dal contenuto scabroso o gravemente irridente o per fini non didattici
5. Scattare foto e registrare audio/video al personale della scuola docente, non docente e agli studenti a scuola senza autorizzazione del Dirigente Scolastico e/o degli interessati
6. Pubblicare tali materiali su pagine o account personali ed esportarli su altre piattaforme
7. Sarà altresì compito dei docenti, qualora, nonostante tutti i dispositivi in essere, si dovessero verificare episodi di apertura di siti inappropriati durante le attività, gestire con tempestività la loro chiusura e segnalare l'accaduto

ART. 9 - SANZIONI PER IL MANCATO RISPETTO DEL REGOLAMENTO

Le sanzioni sono commisurate alla gravità dell'accaduto e verranno irrogate come previsto dal Regolamento di Disciplina degli Studenti dell'Istituto o dalle forze dell'ordine nel caso di reati gravi.

ART. 10 - COMPITI DEL DOCENTE

Il docente deve segnalare con tempestività al Dirigente Scolastico eventuali difformità nella navigazione in rete e/o comportamenti degli alunni in contrasto con il presente Regolamento.

ART. 11 - COMPITO DELL'ISTITUTO E COLLABORAZIONE DELLE FAMIGLIE

- L'Istituto promuove azioni di educazione alla cittadinanza digitale.
- Le famiglie degli allievi, preso atto del presente Regolamento, sono tenute a collaborare con l'Istituto nell'incoraggiarne il rispetto

ART. 12 - NORME DI SALVAGUARDIA

Per quanto non previsto nel presente Titolo sul contrasto al *cyberbullismo* delle Scuole si fa riferimento all'art. 11 del Titolo III e ai Titoli IV e VI del Regolamento di Istituto

TITOLO VII – REGOLAMENTO DEI VIAGGI D'ISTRUZIONE

RIFERIMENTI NORMATIVI

- La nota del MIUR N. 2209 11/4/2012 riporta che “l’effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell’azione educativa (cfr. art. 7, D.lgs. n. 297/1994), e dal Consiglio di Istituto (cfr. art. 10, comma 3, lettera e), D.lgs. n. 297/1994).
- A decorrere dal 1° settembre 2000, il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, emanato con il D.P.R. 275/1999 e del 6/11/2000 n. 347, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in tale settore; pertanto, la pre-vigente normativa in materia (a titolo esemplificativo, si citano: C.M. n. 291 - 14/10/1992; D.lgs n. 111 - 17/03/1995;
- la Nota MIUR 03.02.2016, prot. N. 674 con la finalità espressa di informare le scuole “dell’importanza della consulenza e del coinvolgimento del personale della Polizia stradale”, nonché di consultare il “*Vademecum* per viaggiare in sicurezza”, elaborato dalla Polizia stradale nell’ambito delle iniziative previste dal Protocollo d’intesa siglato il 5 gennaio 2015 con il Ministero dell’Interno.

ART. 1 – PREMESSA

I Viaggi di Istruzione e visite guidate hanno valenza didattica e integrano la normale attività scolastica, contribuendo alla formazione degli studenti. Sono un momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione per gli alunni e collegano l’esperienza scolastica all’ambiente esterno nei suoi aspetti fisici, paesaggistici, umani, culturali e produttivi in forma di:

- visite presso musei, gallerie, monumenti e siti d’interesse storico-artistico;
- partecipazione ad attività teatrali
- partecipazione ad attività o gare sportive
- partecipazione ad attività collegate con l’educazione ambientale
- partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali
- partecipazione a manifestazioni culturali o didattiche
- gemellaggi con scuole italiane ed estere

In coerenza con la C.M. n. 623 del 02.10.1996 e successive integrazioni, la scuola considera le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d’istruzione parte integrante e qualificante dell’offerta formativa, in coerenza con gli obiettivi formativi e didattici del PTOF dell’Istituto.

ART. 2 –DEFINIZIONI

Le visite guidate e i viaggi di istruzione:

- consentono di integrare il lavoro svolto in aula e di allargare gli orizzonti culturali degli allievi con esperienze dirette;
- offrono una risposta a precisi interessi maturati all’interno della classe;
- hanno anche valenza orientativa, specie per gli allievi delle classi quinte, ai fini della scelta del percorso universitario. La scuola riconosce ai viaggi di istruzione, compresi quelli connessi con attività sportive, una precisa valenza formativa, al pari di altre attività didattiche integrative. Queste attività hanno sempre precisi obiettivi culturali ed educativi, sono direttamente connesse alla progettazione dei percorsi educativo-didattici e sono fondate su progetti articolati e coerenti. Pertanto, la scelta della meta deve essere coerente con le finalità e gli obiettivi del PTOF. Nello specifico si intendono per:

1. Uscite didattiche: le iniziative che si effettuano nell'arco di una sola giornata, per una durata non superiore all'orario scolastico giornaliero
2. Visite guidate: le iniziative che comportano spostamenti organizzati degli studenti che si esauriscono nell'ambito di un solo giorno, per i quali non è richiesto pernottamento fuori sede
3. Viaggi d'istruzione: le uscite che si effettuano in più di una giornata e comprensive di almeno un pernottamento, fino ad un massimo di 2 giorni per le classi del biennio, 4 giorni per le classi terze e quarte e di 5 giorni per le classi quinte. La durata dei viaggi potrà subire modifiche in presenza di motivazioni particolari (*stage* all'estero, PCTO, adesione ad iniziative e progetti regionali, nazionali e comunitari)
4. Uscite didattiche e visite guidate possono essere autorizzate dal Dirigente Scolastico su proposta del C.d.C. anche oltre il piano previsto

ART. 3 – DESTINATARI

1. Le visite guidate e i viaggi di istruzione sono riconosciuti come attività da computarsi fra i giorni di scuola a tutti gli effetti.
2. Gli studenti che non vi partecipano sono tenuti a frequentare la scuola.
3. La condizione richiesta per la partecipazione della classe alle uscite/visite/viaggi d'istruzione è l'adesione del 50% del gruppo classe. Per le classi del triennio, in casi particolari il DS può autorizzare la partecipazione del 40% del gruppo classe.
4. Non potranno partecipare alle uscite didattiche, alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione a cui sia stata erogata una sospensione superiore a tre giorni

ART. 4 – ORGANI COMPETENTI ED ITER PROCEDURALE

La programmazione delle Visite Guidate e dei Viaggi d'Istruzione è effettuata dalla Commissione Viaggi, designata in seno al CdD e adottata dai Consigli di classe. La fase di progettazione deve concretizzarsi in proposte coerenti che consentano di qualificare queste iniziative come vere e proprie attività complementari, coerentemente con le linee della programmazione di Classe e in armonia con le linee indicate dal Collegio dei Docenti.

14. IL CONSIGLIO DI CLASSE

1. Propone le proposte di visite guidate, di viaggi di istruzione e di uscite didattiche sulla base della programmazione didattica annuale elaborata nei singoli CdC.
 2. Il Consiglio di Classe compila la scheda progettuale contenente le diverse proposte vagliate in sede di Consiglio²⁹
 3. Spetta inoltre al Consiglio di classe valutare l'opportunità di escludere dai viaggi di istruzione gli studenti che abbiano reiteratamente violato il regolamento di Istituto
-

1. LE FAMIGLIE

1. Partecipano in sede di Consiglio di classe alle proposte di uscite, tramite i loro rappresentanti regolarmente eletti.
2. Sono informate tempestivamente, esprimono il consenso e l'autorizzazione alla partecipazione della classe alle iniziative proposte;
3. sostengono economicamente il costo delle uscite.
4. Per ciascuna visita guidate e viaggio d'istruzione, i genitori o chi esercita la potestà genitoriale saranno informati e dovranno rilasciare specifica autorizzazione³⁰.

2. LA COMMISSIONE VIAGGI

1. La Commissione, acquisite le proposte dei CdC, provvede all'individuazione del programma e relativo itinerario, periodo e orari, mezzo di trasporto, servizi (vitto, alloggio, musei, visite guidate, ecc.).
2. Predisporre tutta la modulistica necessaria
3. Provvede all'organizzazione materiale e al coordinamento dell'uscita
4. Per ogni uscita didattica, visita guidata o viaggio di istruzione è responsabile dei seguenti aspetti organizzativi e didattici:
 - Predisporre, consegna e ritira i moduli di autorizzazione sottoscritti dai genitori: i moduli devono essere compilati specificando il programma e il costo indicativo; prenotazione di musei, teatri, guide;
 - Compila la modulistica necessaria; controllo di tutta la documentazione necessaria.
 - Predisporre il *format* per la relazione finale da consegnare agli accompagnatori³¹
 - Deve, altresì, preliminarmente, in caso di viaggi con permanenza in hotel, verificare la congruità delle strutture con quanto pattuito in sede di gara e il rispetto delle norme di sicurezza.

3. IL DIRIGENTE SCOLASTICO

1. Controlla le condizioni di effettuazione delle singole uscite (in particolare per quanto riguarda le garanzie formali, le condizioni della sicurezza delle persone, l'affidamento delle responsabilità, il rispetto delle norme, le compatibilità finanziarie) nonché la coerenza con il presente Regolamento.
2. Dispone gli atti amministrativi necessari alla effettuazione delle uscite contenute nel Piano delle uscite

4. IL DSGA

Sarà cura del DSGA e dell'Ufficio di segreteria predisporre la documentazione per la gara d'appalto finalizzata all'individuazione della ditta alla quale affidare la fornitura del servizio di trasporto degli

alunni e dell'eventuale relativo soggiorno. Alle ditte sarà richiesta tutta la documentazione necessaria a comprovare l'omologazione dei mezzi, la competenza degli autisti e l'affidabilità delle strutture di soggiorno

ART. 5 – MODALITÀ ORGANIZZATIVE

1. Per espletare tutte le procedure necessarie a garantire le migliori condizioni per l'attuazione dei progetti e la sicurezza dei partecipanti, in linea con le vigenti disposizioni, le richieste per visite guidate e/o viaggi di istruzione, accompagnate dai relativi progetti – debitamente compilati in ogni loro parte, specie per quanto riguarda l'indicazione dei docenti accompagnatori e dei sostituti - devono essere presentate al Dirigente Scolastico entro la data che verrà individuata da apposita comunicazione interna
2. Una volta effettuata la gara d'appalto per la visita guidata e/o viaggio di istruzione, la meta non può più essere cambiata
3. Gli studenti devono tempestivamente adempiere a tutte le procedure legate all'espletamento della visita guidata e/o del viaggio di istruzione, compreso il versamento della quota *pro capite* di partecipazione, come da comunicazione che sarà inviata

ART. 6 – DURATA E PERIODO DI EFFETTUAZIONE

1. Al fine di non creare rallentamenti all'attività didattica a causa delle assenze dei docenti accompagnatori, tutti i viaggi di istruzione di più giorni sono effettuati nel periodo febbraio-prima settimana di maggio. Viaggi in altri periodi potranno essere consentiti solo se legati a particolari progetti o specifiche attività didattiche programmate (progetti, PCTO, Erasmus, etc.)
2. La durata di effettuazione di uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione è così ripartita:
 - per le classi prime e seconde sono previste due visite guidate e due uscite didattiche; un viaggio d'istruzione della durata massima di 2 giorni (1 notte)
 - per le classi terze e quarte la durata del viaggio d'istruzione in Italia non deve superare i 4 giorni (3 notti); si possono effettuare massimo 1 uscita didattica e 1 visita guidata specifica d'indirizzo
 - per le classi quinte la durata dei viaggi di istruzione in Italia o all'Estero non deve superare i 5 giorni (4 notti). Si possono effettuare al massimo 1 uscita didattica e 1 visita guidata specifica d'indirizzo

ART. 7 – I DOCENTI ACCOMPAGNATORI

1. Durante il viaggio l'accompagnatore è tenuto all'obbligo della vigilanza degli alunni con l'assunzione delle responsabilità di cui agli artt. 2047-2048 - *culpa in vigilando* - del Codice Civile, anche se non espressamente affidati a loro, con l'integrazione di cui all'art. 61 della legge 11/07/80 n. 312, che ha limitato la responsabilità patrimoniale della scuola ai soli casi di dolo o colpa grave
2. I docenti accompagnatori devono avere tutti i recapiti telefonici dei genitori (o di chi ne fa le veci) di ogni singolo studente, per eventuali comunicazioni urgenti che li riguardino
3. L'incarico di docente accompagnatore costituisce prestazione di servizio
4. Le visite guidate e i viaggi d'istruzione saranno effettuati in presenza di docenti accompagnatori, che daranno la propria disponibilità in seno ai Consigli di classe di inizio anno scolastico. In casi

eccezionali il Dirigente Scolastico può autorizzare la partecipazione di docenti accompagnatori non facenti parte del C.d.C.

5. Non è consentita la partecipazione di genitori degli allievi, salvo formale autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico per i genitori degli studenti D.A.
6. L'eventuale presenza dei genitori non sostituisce la presenza obbligatoria dei docenti. I genitori che partecipano devono documentare per iscritto il possesso di una propria copertura assicurativa e rilasciare apposita dichiarazione di esonero dell'Istituto da ogni responsabilità per infortuni o incidenti di qualsiasi natura che si dovessero verificare nei loro confronti
7. Gli accompagnatori degli alunni durante le uscite vanno prioritariamente individuati tra i docenti appartenenti alle classi degli alunni che partecipano all'uscita. Nel caso non vi fossero docenti di classe disponibili in numero sufficiente, altro accompagnatore può essere un docente di altra classe
8. Gli accompagnatori devono essere non meno di uno ogni 15 alunni effettivamente partecipanti, fermo restando che può essere autorizzata dal DS l'eventuale elevazione del numero di alunni affidati a ciascun accompagnatore o delle unità degli accompagnatori, sempre che ricorrano effettive esigenze
9. In presenza di alunni e alunne disabili, relativamente alla gravità del disagio, il DS e i docenti valuteranno caso per caso la partecipazione dell'insegnante di sostegno
10. Per le uscite a carattere sportivo o musicale è richiesta la presenza di un docente della disciplina
11. I docenti accompagnatori firmano la dichiarazione di assunzione di responsabilità, mediante la quale dichiarano di essere a conoscenza dell'obbligo di sorveglianza di loro competenza
12. Il docente accompagnatore, al termine di ogni singolo viaggio d'istruzione o visita guidata, è tenuto a consegnare nel più breve tempo possibile la relazione consuntiva in cui si dovrà indicare:
 - il numero dei partecipanti ed eventuali assenti
 - un giudizio globale sui servizi forniti dalla ditta
 - le finalità didattiche raggiunte
 - eventuali pendenze aperte (economiche, disciplinari, rimostranze)

ART. 8 – VERSAMENTO QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. La spesa a carico delle famiglie, comunicata ai genitori della classe per iscritto, al fine di acquisire l'assenso preventivo, è vincolante per le stesse
2. Contributi e quote devono essere versati dai genitori sul c/c o tramite PagoPA o altro mezzo di pagamento secondo la normativa vigente dell'Istituto secondo le modalità e i tempi stabiliti
3. Gli alunni partecipanti dovranno consegnare al docente responsabile la ricevuta delle quote versate.
4. La scadenza che viene data per ogni visita/viaggio è tassativa, pena l'esclusione

ART. 9 – ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

1. Tutti i partecipanti alle uscite (alunni, docenti accompagnatori ed eventuali altre persone autorizzate dal D.S.), devono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni
2. Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi avrà cura di verificare se all'interno del contratto di polizza assicurativa ci siano le coperture per infortuni e responsabilità civile durante le visite e i viaggi d'istruzione relativamente ad allievi e accompagnatori
3. Per ogni Viaggio d'istruzione sarà richiesta apposita copertura assicurativa all'O.E. come da bando

ART. 10 - ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ

1. Il regime della responsabilità del docente durante lo svolgimento del viaggio d'istruzione non è diverso da quello applicabile nelle normali situazioni di attività scolastica svolta all'interno della classe o dell'edificio scolastico o all'esterno. I docenti accompagnatori, oltre al dovere di vigilanza, che, qualora venga meno, diventa *culpa in vigilando*, hanno anche diritto al riposo notturno (almeno dalle ore 23,00 alle ore 7,00 del giorno dopo) e, per questo, non sono in grado di garantire la costante, diretta vigilanza nelle ore notturne sugli alunni alloggiati nelle varie stanze d'albergo.
2. Prima di intraprendere il viaggio di istruzione, è indispensabile che la stessa scuola, nella fase di organizzazione del viaggio, acquisisca agli atti una dichiarazione personale del genitore, dalla quale emerga chiaramente che il genitore è stato preventivamente informato che l'alunno dovrà rigorosamente attenersi alle disposizioni impartite dai docenti accompagnatori. È altresì importante rendere noto al genitore, per iscritto, che in caso di trasgressione da parte del figlio/a delle disposizioni impartite, in particolare durante il periodo notturno, la responsabilità in ordine ad eventuali infortuni o a danni arrecati a cose o a terzi ricadrà unicamente sullo stesso genitore per *culpa in educando*.
3. Le presenti regole sono atte a consentire che il viaggio si svolga nel modo più sereno e gratificante possibile: è necessario, quindi, collaborare spontaneamente alla loro osservanza, evitando agli accompagnatori di dover fare valere la propria autorità applicando le sanzioni previste dal Regolamento d'Istituto.
4. Gli alunni si impegnano a rispettare l'impegno di Responsabilità, consapevoli delle sanzioni disciplinari che ne possono conseguire in caso di trasgressione.
5. I genitori, nel prendere atto del suddetto Impegno di Responsabilità, garantiscono di impartire ai propri figli il rispetto delle regole di comportamento sopraelencate.

ART. 11 – RESPONSABILITÀ DELLE FAMIGLIE

I genitori degli alunni partecipanti prima della partenza sono tenuti a:

- segnalare particolari situazioni di ordine medico-sanitario concernenti allergie alimentari o di altro tipo o terapie in atto e autorizzano i docenti accompagnatori a svolgere ogni pertinente azione in favore degli allievi interessati
- comunicare tempestivamente variazioni sulla partecipazione
- accompagnare e riprendere gli allievi con puntualità nei luoghi e nei tempi concordati e comunicati, in quanto i docenti sono responsabili degli alunni solo nei tempi programmati

ART. 12 - REGOLE DI COMPORTAMENTO

Gli allievi partecipanti devono essere in possesso di idoneo documento di identificazione (obbligatorio per legge a partire dal quindicesimo anno d'età), eventualmente valido anche per l'espatrio. Per viaggi all'estero nei Paesi UE, in mancanza del tesserino, deve chiedere il modello temporaneo di tessera sanitaria, per eventuali ricoveri ospedalieri, che altrimenti sono a carico degli interessati.

Durante le visite e viaggi d'istruzione gli allievi hanno l'obbligo di osservare le seguenti norme di comportamento³².

Ogni alunno:

1. deve portare sempre con sé copia del programma, recapito dell'albergo e numero del cellulare di un docente accompagnatore
2. deve evitare sui mezzi di trasporto spostamenti non necessari e rumori eccessivi
3. deve rispettare gli orari e presentarsi puntuale agli appuntamenti della giornata
4. deve rispettare le persone, le cose e le abitudini dei luoghi di visita
5. deve rispettare gli orari del proprio e dell'altrui riposo, evitare di porsi in situazione di stanchezza per il giorno dopo, per non perdere la possibilità di fruire al massimo delle opportunità offerte dal viaggio
6. dopo il rientro in albergo, deve evitare di spostarsi dalla camera assegnata e di turbare in qualunque modo il diritto alla quiete degli altri ospiti
7. non deve fumare in camera
8. Per quanto riguarda l'uso dei cellulari si rimanda la decisione ai docenti accompagnatori che potranno decidere il possibile ritiro per un uso improprio. L'Istituzione si ritiene non responsabile dello smarrimento di oggetti o del cellulare
9. non deve introdurre nelle stanze bevande alcoliche, sostanze stupefacenti ed oggetti nocivi o pericolosi a qualunque titolo
10. anche se è maggiorenne, non deve allontanarsi per nessun motivo dal gruppo senza esplicita autorizzazione dei docenti accompagnatori
11. deve mantenere nei confronti dei vari prestatori di servizi (personale degli alberghi, autisti, guide) un comportamento corretto e rispettoso dell'altrui lavoro
12. deve evitare comportamenti chiassosi, violenti o esibizionistici
13. non deve sottovalutare neanche il danno di immagine che incidenti di questo tipo arrecano all'Istituto e agli studenti che ne fanno parte
14. Eventuali danni materiali arrecati dagli alunni verranno risarciti dalle famiglie e, nel caso non sia possibile individuare i responsabili, sarà risarcito in solido da tutta la classe partecipante
15. Eventuali episodi di violazione del regolamento di disciplina segnalati nella relazione dei docenti accompagnatori avranno conseguenze disciplinari in sede
16. In caso di gravi inosservanze delle regole gli accompagnatori valuteranno il diritto dello studente alla prosecuzione del viaggio d'istruzione e, dopo tempestiva comunicazione alla famiglia, ne verrà immediatamente predisposto il rientro³³

ART. 13 – AZIONI SANZIONABILI

1. Ai responsabili di azioni scorrette commesse nel corso delle visite guidate e/o dei viaggi di istruzione verranno comminate le sanzioni previste dal Regolamento di disciplina al rientro dal viaggio.
2. In casi particolari, può essere deciso il rientro forzato di studente/i che sarà/anno stato/i riconosciuto/i responsabile/i di:
 - allontanamento arbitrario dall'albergo, dal gruppo o dalla famiglia ospite
 - atti di violenza nei confronti dei compagni, degli accompagnatori e di terzi
 - danneggiamento di vario tipo su mezzi di trasporto, negli alberghi, nelle case delle famiglie ospiti, nei ristoranti, nei luoghi di visita
 - uso di sostanze alcoliche o stupefacenti

³² Eventuali violazioni sono contestate *in loco* e sanzionate al rientro in sede.

³³ Per le sanzioni da applicare si rimanda all'art. 15, punti 3 e 4, del titolo VII del Regolamento d'Istituto

3. Lo studente rientrerà in sede con il mezzo di trasporto scelto dalla famiglia che sarà stata preavvertita telefonicamente e che preleverà il ragazzo nel punto stabilito per il rientro. Le spese di tale rientro saranno a totale carico degli studenti inosservanti e la famiglia si assumerà totalmente l'onere organizzativo del rientro stesso

ART. 14 - CONCLUSIONI

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio d'Istituto su parere vincolante del Collegio dei Docenti per quanto attiene gli aspetti pedagogico-didattici.
2. Può essere modificato dal Consiglio d'Istituto e resta in vigore fino a nuova approvazione.
3. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web del Liceo e in Albo *on line*. I docenti avranno cura di illustrarlo agli studenti, in particolare nella fase iniziale dell'Anno Scolastico per i nuovi studenti in ingresso nel Liceo.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente.